

Prescrizioni per le notifiche SCIP

ottobre 2020

ABC

Clausola di esclusione della responsabilità

Il presente documento è concepito per assistere gli utenti nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE (DQR). Tuttavia, si ricorda agli utenti che il testo della direttiva quadro sui rifiuti è l'unico riferimento normativo autentico e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'uso di dette informazioni rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utente. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità in relazione al possibile uso delle informazioni contenute nel presente documento.

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte.

Versione	Modifiche	
1.0	Prima edizione. (Sostituisce il documento " Detailed information requirements for the SCIP database " del settembre 2019)	ottobre 2020

Prescrizioni per le notifiche SCIP

Riferimento: ECHA-20-H-16-IT

ISBN: 978-92-9481-749-5

Numero di cat.: ED-02-20-715-IT-N

DOI: 10.2823/329341

Data di pubblicazione: ottobre 2020

Lingua: IT

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2020
Copertina © Agenzia europea per le sostanze chimiche

Per inviare eventuali osservazioni o domande relative al presente documento, utilizzare il modulo per la richiesta di informazioni (riportando il riferimento e la data di pubblicazione), reperibile alla pagina Contatti dell'ECHA all'indirizzo:
<http://echa.europa.eu/contact>

Agenzia europea per le sostanze chimiche

Casella postale 400, 00121 Helsinki, Finlandia

Indice

1. INTRODUZIONE	5
1.1 Premessa	5
1.2 Quali fornitori di articoli devono presentare una notifica SCIP all'ECHA?	6
1.3 Quali articoli e sostanze rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica SCIP?	7
1.4 Calendario di applicazione.....	8
1.5 Comunicazione di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli ai sensi del regolamento REACH e notifica SCIP	9
2. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE	11
2.1 Prescrizioni comuni sia per gli articoli in quanto tali sia per gli oggetti complessi.....	15
2.1.1 Identificatori del prodotto e categorizzazione	15
2.1.1.1 Nome dell'articolo.....	16
2.1.1.2 Altro/i nome/i	17
2.1.1.3 Identificatore primario dell'articolo.....	17
2.1.1.4 Altro/i identificatore/i dell'articolo	18
2.1.1.5 Categoria degli articoli	18
2.1.1.6 Produzione nell'Unione europea.....	20
2.1.2 Caratteristiche e immagine/i	20
2.1.3 Istruzioni per l'uso sicuro.....	21
2.2 Prescrizioni supplementari esclusivamente per oggetti complessi	23
2.2.1 Componente/i dell'oggetto complesso	24
2.3 Prescrizioni supplementari esclusivamente per articoli in quanto tali	29
2.3.1 Elementi che destano preoccupazione	29
2.3.1.1 Sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate	31
2.3.1.2 Intervallo di concentrazione	32
2.3.1.3 Categorie di materiali o miscele.....	33
2.4 Aggiornamento delle informazioni trasmesse alla banca dati SCIP.....	34
2.4.1 Aggiornamento volontario quando una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate e presente in un articolo è stata sostituita da un'alternativa più sicura.....	35
3. SOLUZIONI RACCOMANDATE PER IL LIVELLO DI COMUNICAZIONE NELLE NOTIFICHE SCIP: "RAGGRUPPAMENTO" E "STRUTTURA GERARCHICA"	37
3.1 Criteri per il "raggruppamento" di articoli e oggetti complessi identici o quasi identici in una notifica SCIP.....	40
3.1.1 Criteri per il "raggruppamento" di articoli <i>del tutto identici</i>	41
3.1.2 Criteri per il "raggruppamento" di articoli <i>quasi identici</i>	42
3.1.3 Criteri per il "raggruppamento" di oggetti complessi <i>quasi identici</i>	43
3.1.4 Approcci raccomandati dall'ECHA: "raggruppamento" di articoli <i>del tutto identici</i> , articoli <i>quasi identici</i> e oggetti complessi <i>quasi identici</i> in una notifica SCIP	48
3.1.5 Responsabilità degli Stati membri: recepimento dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti e applicazione.....	49
3.2 Quanti livelli di componenti e sottocomponenti di un oggetto complesso devono essere segnalati in una notifica SCIP (" <i>struttura gerarchica</i> ")?	49
APPENDICE 1. CATEGORIE DI MATERIALI NELLO SCIP.....	52

A1-1. Introduzione	52
A1-2. Categorie generali di materiali e sottocategorie	53
A1-3. Caratteristiche supplementari dei materiali relative al materiale di cui è composto un articolo	54
A1-4. Elenchi delle categorie di materiali e delle caratteristiche supplementari dei materiali inclusi nel formato SCIP	54
APPENDICE 2. APPROCCIO BASATO SULL'ARTICOLO RAPPRESENTATIVO PER IL "RAGGRUPPAMENTO" DI OGGETTI ESTREMAMENTE COMPLESSI	55

Indice delle figure

Figura 1. Bicicletta come esempio di oggetto complesso composto da molti articoli in quanto tali	12
Figura 2. Fornire informazioni al momento della preparazione di una notifica SCIP.....	14
Figura 3. Illustrazione di come organizzare e strutturare le prescrizioni in materia di informazione in una notifica SCIP per una bicicletta immessa sul mercato dell'UE da un assemblatore o da un importatore. .	25
Figura 4. Illustrazione del modo in cui le informazioni da fornire, conformemente alla prescrizione di cui alla prima riga della tabella 5, sono contenute nella notifica SCIP per la bicicletta (ipotetica).....	28
Figura 5. Illustrazione del potenziale ambito di applicazione molto ampio dell'obbligo di notifica SCIP. ..	37
Figura 6. Illustrazione dei possibili livelli di assemblaggio necessari per identificare un o-ring (articolo in quanto tale) contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate (> 0,1 % p/p) all'interno di una pompa dell'acqua incorporata nel motore di un'autovettura.	39
Figura 7. Rappresentazione della complessità tra diversi tipi di oggetti complessi.	39
Figura 8. Articoli <i>del tutto identici</i> : viti con un raggio sotto la testa, una lunghezza nominale, una lunghezza della filettatura e una testa definiti conformemente a norme stabilite.....	41
Figura 9. Rappresentazione dell'approccio raccomandato per stabilire la "struttura gerarchica" in una notifica SCIP (esempio della bicicletta mostrata in figura 3).....	51

Indice delle tabelle

Tabella 1. Sintesi della comunicazione di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli ai sensi del regolamento REACH e degli obblighi di notifica SCIP.....	9
Tabella 2. Identificatori del prodotto e caratterizzazione.....	15
Tabella 3. Caratteristiche e immagine/i	20
Tabella 4. Istruzioni per l'uso sicuro e istruzioni per lo smontaggio.....	22
Tabella 5. Componente/i dell'oggetto complesso (solo per oggetti complessi)	24
Tabella 6. Elementi che destano preoccupazione (esclusivamente per articoli contenenti una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p).....	29
Tabella 7. Sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate non più presente	35

1. Introduzione

1.1 Premessa

SCIP è la banca dati contenente informazioni relative a sostanze preoccupanti in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) [**S**ubstances of **C**oncern **I**n articles, as such or in complex objects (**P**roducts)] istituita a norma della [direttiva quadro sui rifiuti](#) (DQR)¹. Qualsiasi fornitore di un articolo contenente una sostanza estremamente preoccupante (substance of very high concern, SVHC) inclusa nell'[elenco di sostanze candidate all'autorizzazione](#)² in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso (p/p), per l'immissione sul mercato dell'UE è tenuto a trasmettere all'ECHA le informazioni su tale articolo a decorrere dal 5 gennaio 2021³. La banca dati SCIP assicura che le informazioni relative ad articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate⁴ siano disponibili durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, inclusa la fase di smaltimento in quanto rifiuti. Le informazioni contenute nella banca dati provenienti dalla presentazione delle notifiche SCIP sono poi messe a disposizione dei gestori dei rifiuti e dei consumatori.

La banca dati SCIP ha tre obiettivi principali:

1. ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose sostenendo la sostituzione delle sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate presenti negli articoli immessi sul mercato dell'UE;
2. mettere a disposizione informazioni per migliorare ulteriormente le operazioni di trattamento dei rifiuti;
3. consentire alle autorità di monitorare l'uso di sostanze che destano preoccupazione negli articoli e avviare azioni adeguate durante l'intero ciclo di vita degli articoli, anche nella fase di smaltimento in quanto rifiuti.

Il regolamento REACH impone già ai fornitori di articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p di comunicare a valle della catena di approvvigionamento e ai consumatori, su richiesta, informazioni sufficienti a consentire l'uso sicuro di tali articoli⁵. Tali informazioni, tuttavia, non raggiungono i gestori dei rifiuti nella fase di smaltimento, una volta che tali articoli diventano rifiuti al termine della relativa durata d'uso. La banca dati SCIP garantisce che le stesse informazioni disponibili nelle catene di approvvigionamento siano messe a disposizione anche dei gestori dei rifiuti per aiutare il settore in questione a migliorare le attuali pratiche di gestione dei rifiuti e a promuoverne l'uso come risorsa. Pertanto, la notifica SCIP non sostituisce ma integra debitamente le vigenti prescrizioni

¹ L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti stabilisce che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene e, su richiesta, fornisce l'accesso a tale banca dati agli operatori del trattamento dei rifiuti e ai consumatori.

² Pubblicato sul sito web dell'ECHA ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([regolamento REACH](#)).

³ L'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti impone a qualsiasi fornitore di un articolo, quale definito al paragrafo 33 dell'articolo 3 del [regolamento REACH](#), di fornire le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'ECHA a decorrere dal 5 gennaio 2021.

⁴ Sostanza dell'elenco di sostanze candidate indica una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) inclusa nell'[elenco di sostanze candidate all'autorizzazione](#).

⁵ L'articolo 33 del regolamento REACH stabilisce che il fornitore di un articolo contenente una sostanza estremamente preoccupante inclusa nell'[elenco delle sostanze candidate](#) in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso (p/p) fornisce al destinatario dell'articolo (paragrafo 1) e ai consumatori, su richiesta (paragrafo 2), informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

in materia di comunicazione⁶ e notifica⁷ relative alle sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate presenti negli articoli di cui al regolamento REACH⁸. Tali prescrizioni ai sensi del REACH sono spiegate e illustrate negli [Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli](#) (Orientamenti SiA). I suddetti orientamenti forniscono inoltre una consulenza nello stabilire cosa sia un articolo ai sensi del regolamento REACH⁹ e in che modo si debba determinare la concentrazione di un elenco di sostanze candidate.

La banca dati SCIP è concepita con il duplice scopo di raccogliere le informazioni richieste e fare in modo che siano strutturate e consultabili, al fine di ottimizzarne l'accessibilità e l'utilizzo innanzitutto da parte dei gestori dei rifiuti e dei consumatori, nonché da parte degli attori della catena di approvvigionamento, delle ONG e delle autorità.

Nell'ambito di applicazione dei compiti conferiti dalla direttiva quadro sui rifiuti all'ECHA in merito allo sviluppo e alla realizzazione della banca dati SCIP, l'ECHA ha specificato in maniera più dettagliata le prescrizioni in materia di informazione e il formato SCIP per la trasmissione delle relative notifiche all'ECHA da parte dei fornitori di articoli. Il presente documento aiuta soprattutto le imprese a stabilire se devono adempiere all'obbligo di notifica SCIP relativo ad articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti e specifica in dettaglio le prescrizioni in materia di informazione per le notifiche SCIP da presentare all'ECHA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH.

1.2 Quali fornitori di articoli devono presentare una notifica SCIP all'ECHA?

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 33, del regolamento REACH, per fornitore di un articolo si intende "ogni produttore¹⁰ o importatore¹¹ di un articolo, distributore¹² o altro attore della catena di approvvigionamento¹³ che immette un articolo sul mercato¹⁴".

⁶ Articolo 33 del regolamento REACH.

⁷ Nota anche come notifica di sostanze presenti negli articoli o notifica SiA di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento REACH. L'obbligo di notifica SiA si applica solo ad importatori e produttori di articoli in determinate condizioni e ha lo scopo di fornire, all'ECHA e alle autorità competenti degli Stati membri, informazioni sulla presenza negli articoli di sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate. Queste informazioni possono essere utilizzate per riconoscere la necessità di avviare procedure di regolamentazione della gestione dei rischi previste dal REACH (autorizzazione e restrizione) o da altra normativa UE.

⁸ Gli importatori, i produttori e gli altri fornitori di articoli dell'UE devono conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 33 del regolamento REACH, quando sono soddisfatte tutte le condizioni, nonché all'obbligo di notifica SCIP ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti.

⁹ Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento REACH.

¹⁰ L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento REACH definisce il produttore di un articolo come "ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità".

¹¹ L'articolo 3, paragrafo 11, del regolamento REACH definisce importatore "ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione" e l'importazione è definita come "l'introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità" (articolo 3, paragrafo 10, del regolamento REACH).

¹² L'articolo 3, paragrafo 14, del regolamento REACH definisce distributore "ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi".

¹³ L'articolo 3, paragrafo 17, del regolamento REACH definisce gli attori della catena d'approvvigionamento come "tutti i fabbricanti e/o importatori e/o utilizzatori a valle in una catena d'approvvigionamento".

¹⁴ L'articolo 3, paragrafo 12, del regolamento REACH definisce immissione sul mercato come "l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato."

I seguenti fornitori di articoli sono tenuti a presentare una notifica SCIP all'ECHA:

- produttori e assemblatori dell'UE,
- importatori dell'UE,
- distributori di articoli dell'UE e altri attori che immettono articoli sul mercato.

I rivenditori al dettaglio, esclusi quelli che sono importatori e/o produttori, e altri attori della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori non sono soggetti all'obbligo di comunicazione all'ECHA.¹⁵

L'obbligo di comunicazione all'ECHA inizia con il primo fornitore (produttore/importatore¹⁶) all'interno di una catena di approvvigionamento, in quanto ha o dovrebbe avere una conoscenza più adeguata dell'articolo.¹⁵ Per quanto riguarda altri fornitori di articoli più a valle della catena di approvvigionamento (come i distributori che non sono importatori), in merito alle modalità con cui adempiono ai loro obblighi può essere auspicabile un approccio pragmatico, ad esempio facendo riferimento a informazioni già presentate dal fornitore a monte.¹⁵ In tale contesto, i due strumenti sviluppati dall'ECHA per consentire di far riferimento a informazioni già presentate con successo alla banca dati SCIP sono la notifica SCIP semplificata (Simplified SCIP Notification, SSN) che deve essere utilizzata principalmente dai distributori e la "referenziazione" in un fascicolo di notifica SCIP che deve essere utilizzata principalmente dagli "assemblatori".

1.3 Quali articoli e sostanze rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica SCIP?

L'obbligo di notifica SCIP riguarda tutti gli articoli, senza eccezioni, quali definiti dal regolamento REACH, immessi sul mercato dell'UE contenenti una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p.

Le sostanze che soddisfano uno o più criteri definiti nell'articolo 57 del regolamento REACH possono essere identificate come "sostanze estremamente preoccupanti" (SVHC) ed essere inserite nell'elenco di sostanze candidate all'autorizzazione. A tale elenco vengono regolarmente aggiunte nuove sostanze, di norma due volte l'anno.

L'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento REACH definisce un articolo come *"un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica"*.

Da questa definizione risulta che un articolo è un oggetto costituito da una o più sostanze o miscele a cui sono dati durante il processo di produzione una forma, una superficie o un disegno particolari. La maggior parte degli oggetti comunemente utilizzati nelle abitazioni private e nelle industrie sono essi stessi articoli (per esempio, cucchiai di plastica monopezzo, sedie da giardino stampate a iniezione, cartoline, bulloni) oppure oggetti complessi (per esempio, divani, veicoli, orologi, apparecchiature elettroniche), che incorporano due o più articoli¹⁷. Gli articoli assemblati o uniti tra loro rimangono articoli, purché mantengano una forma, una superficie o un disegno specifici che ne determini la funzione in misura maggiore rispetto alla loro composizione chimica, oppure finché non diventano rifiuti^{18, 19}.

L'obbligo si applica a qualsiasi articolo in quanto tale o in un oggetto complesso, vale a dire un oggetto costituito da più di un articolo, in quanto gli articoli assemblati o uniti tra loro restano di norma articoli. Un importatore o qualsiasi altro fornitore di un oggetto complesso (ad esempio,

¹⁵ Dal documento della Commissione "Non-paper on the implementation of articles 9(1)(i) and 9(2) of the revised Waste Framework Directive 2008/98/EC", 2019, rif. Ares(2019)3936110.

¹⁶ Compresi i distributori che sono anche importatori.

¹⁷ Cfr. il sottocapitolo 2.4 degli [Orientamenti SiA](#).

¹⁸ "Rifiuti" così come definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti.

¹⁹ Sentenza della Corte di giustizia europea del 10 settembre 2015 nella [causa C-106/14](#).

clip fermacarte) è un importatore o un fornitore dei vari articoli quali quelli di cui è costituito l'oggetto complesso (ad esempio la lamina in acciaio ripiegato e le due maniglie in filo metallico della clip fermacarte)¹⁹. Ciascun fornitore di un articolo deve valutare se un oggetto soddisfa la definizione di articolo ai sensi del REACH, come spiegato nel capitolo 2 degli orientamenti SiA, al fine di determinare se sia soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento REACH e all'obbligo di notifica SCIP ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti. Per effettuare tale valutazione, il fornitore deve individuare la funzione dell'oggetto e disporre di informazioni che consentano un confronto tra la forma fisica (forma, superficie e disegno) e la composizione chimica per determinare se la prima sia più importante in termini di funzione.

Esiste un obbligo di notifica SCIP all'ECHA per articoli in quanto tali contenenti una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p²⁰ e per oggetti complessi che incorporano tali articoli nella forma in cui sono forniti, compresi i "pezzi di ricambio" in dotazione per la sostituzione. Gli articoli o gli oggetti complessi riparati, a condizione che non siano forniti, non rientrano nell'obbligo giuridico.

Le informazioni sugli articoli forniti direttamente ed esclusivamente ai consumatori da un attore dell'UE nella catena di approvvigionamento che non sia un importatore, senza la partecipazione di un distributore o di un altro attore nella catena di approvvigionamento, non sono incluse nella banca dati SCIP, in quanto l'eventuale fornitura diretta ai consumatori da parte di attori dell'UE nella catena di approvvigionamento che non sono importatori o produttori non rientra nell'obbligo giuridico.

Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal regolamento REACH in casi specifici per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa (articolo 2, paragrafo 3, del regolamento REACH). Pertanto, qualora uno Stato membro ritenga che gli obblighi di notifica ledano i suoi interessi nazionali nel settore della difesa, in tal caso può scegliere di invocare il presente articolo per prevedere una specifica esenzione dall'obbligo di cui, rispettivamente, all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti. Inoltre, gli Stati membri non sono tenuti a fornire informazioni la cui divulgazione sia dagli stessi considerata contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza (articolo 346 del TFUE²¹).¹⁵

1.4 Calendario di applicazione

Dal 5 gennaio 2021 dovranno essere trasmesse all'ECHA le informazioni sugli articoli contenenti una SVHC, inclusa nell'elenco di sostanze candidate, in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p e immessi sul mercato dell'UE. L'obbligo di notifica SCIP si applica a partire da tale data.

Gli orientamenti SiA, nel sottocapitolo 3.2.1 relativi all'obbligo di comunicazione ai sensi del regolamento REACH a valle della catena di approvvigionamento, indicano che le "informazioni devono essere fornite al destinatario dell'articolo quando l'articolo viene fornito per la prima volta dopo l'inclusione della sostanza nell'elenco di sostanze candidate". Pertanto, dopo il 5 gennaio 2021, se all'elenco delle sostanze candidate vengono aggiunte sostanze presenti in un articolo immesso sul mercato dell'UE in concentrazione superiore allo 0,1 % p/p, il fornitore di tale articolo deve presentare una notifica SCIP o aggiornare una notifica SCIP precedentemente presentata per tale articolo al momento della successiva fornitura o immissione sul mercato a qualsiasi cliente o a seguito di un'importazione, dopo che la sostanza è stata inclusa nell'elenco di sostanze candidate.

²⁰ Il sottocapitolo 3.2.3.1 degli [orientamenti SiA](#) spiega come determinare la concentrazione di un elenco di sostanze candidate.

²¹ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli articoli in quanto tali o in oggetti complessi contenenti una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate (> 0,1 % p/p) precedentemente immessi sul mercato, ma non immessi sul mercato a partire dal 5 gennaio 2021, non devono essere notificati all'ECHA.

La revisione della direttiva quadro sui rifiuti è entrata in vigore il 4 luglio 2018 e doveva essere recepita nel diritto nazionale dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020. Gli Stati membri devono predisporre norme nazionali che obblighino tutti i fornitori a trasmettere informazioni all'ECHA, vale a dire a presentare una notifica SCIP, a decorrere dal 5 gennaio 2021.

1.5 Comunicazione di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli ai sensi del regolamento REACH e notifica SCIP

Ai sensi del regolamento REACH, ogni fornitore di un articolo contenente una sostanza deve fornire al destinatario dell'articolo (articolo 33, paragrafo 1) informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo (informazioni sulla sicurezza), se sono soddisfatte entrambe le condizioni che seguono:

- la sostanza è inclusa nell'elenco di sostanze candidate all'autorizzazione, e
- la sostanza è presente negli articoli immessi sul mercato in una concentrazione superiore allo 0,1 % (p/p).

Le informazioni devono essere fornite al destinatario²² dell'articolo quando l'articolo è fornito per la prima volta in seguito all'inclusione della sostanza nell'elenco di sostanze candidate.

Le informazioni comunicate a valle della catena di approvvigionamento a norma del regolamento REACH dal fornitore di un articolo, che soddisfi tali condizioni, devono essere trasmesse all'ECHA presentando una notifica SCIP.

Il regolamento REACH non specifica un formato per la trasmissione delle informazioni in merito alla sicurezza d'uso a valle della catena di approvvigionamento. Per quanto riguarda le notifiche SCIP, l'ECHA ha istituito un formato SCIP che consente alle imprese di trasmettere le informazioni alla banca dati SCIP.

La comunicazione di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli (SiA) ai sensi del regolamento REACH e gli obblighi di notifica SCIP sono sintetizzati nella tabella 1.

Tabella 1. Sintesi della comunicazione di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli ai sensi del regolamento REACH e degli obblighi di notifica SCIP

Obbligo	Comunicazione di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli	Notifica SCIP
Base giuridica	Articolo 33 del regolamento REACH	Articolo 9, paragrafo 1, lettera i, della direttiva quadro sui rifiuti
Attori interessati	Fornitori di articoli*	
Articoli interessati	Tutti gli articoli in quanto tali o in oggetti complessi immessi sul mercato dell'UE (tutti gli oggetti che soddisfano la definizione di articolo ai sensi del regolamento REACH)	

²² L'articolo 3, paragrafo 35, del regolamento REACH definisce il destinatario di un articolo come "un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui viene fornito un articolo, esclusi i consumatori".

Obbligo	Comunicazione di informazioni sulle sostanze presenti negli articoli	Notifica SCIP
Sostanze interessate	Sostanze incluse nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione	
Limite di concentrazione della sostanza negli articoli	Superiore allo 0,1 % p/p	
Soglia di tonnellaggio	No	
Esenzioni	No, tranne esenzioni specifiche consentite dagli Stati membri nell'interesse della difesa. ²³	
Informazioni da comunicare/fornire	Informazioni, in possesso del fornitore ²⁴ , sufficienti a consentire l'uso sicuro dell'articolo, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita, nonché di un prevedibile uso improprio, smaltimento e riciclaggio ²⁵	
Identificazione di articoli o oggetti complessi	Disponibile nelle etichette sugli articoli o oggetti complessi, cataloghi o altri mezzi	Deve essere fornita nella notifica SCIP per determinare il campo di applicazione della notifica e consentire agli utenti della banca dati di identificarli
Formato per comunicare/fornire le informazioni	Non specificato nel testo giuridico	Stabilito dall'ECHA per trasmettere le informazioni alla banca dati SCIP

* Per quanto riguarda l'obbligo di notifica SCIP, sono esclusi i rivenditori al dettaglio dell'UE e altri attori della catena di approvvigionamento dell'UE che non sono importatori, che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori.

²³ Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento REACH

²⁴ Il capitolo 3.2.1 degli orientamenti SiA stabilisce che " *Gli obblighi di informazione derivano dalla presenza nell'articolo di una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate. Tali obblighi si applicano a prescindere dal fatto che il fornitore sia a conoscenza della presenza delle sostanze. Pertanto, è nell'interesse del fornitore cercare informazioni sulla presenza di sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate*"; il capitolo 5 degli orientamenti SiA fa riferimento a diverse fonti di informazione a disposizione dei fornitori di articoli o a suggerimenti su come ottenere e valutare le informazioni sulle sostanze contenute negli articoli; anche il sottocapitolo 3.3 degli stessi orientamenti fa riferimento ad informazioni che sono o possono essere disponibili per gli importatori e i produttori di articoli dell'UE.

²⁵ Capitoli 3.2.1 e 3.4.1 degli orientamenti SiA

2. Prescrizioni in materia di informazione

Ogni fornitore di un articolo contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p deve presentare all'ECHA, mediante notifica SCIP, informazioni sufficienti a consentire l'uso sicuro dell'articolo immesso sul mercato dell'UE. In mancanza di ulteriori dettagli, è stato necessario definire in modo più dettagliato quali prescrizioni siano stabilite dalle disposizioni di legge.

Nel seguito sono specificate le prescrizioni in materia di informazione necessarie per le notifiche SCIP tenendo conto del testo giuridico della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva quadro sui rifiuti e del regolamento REACH, compresi i pertinenti considerando, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti e l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH, della giurisprudenza della Corte di giustizia europea¹⁹, del documento della Commissione "Non-paper on the implementation of articles 9(1)(i) and 9(2) of the revised Waste Framework Directive 2008/98/EC"²⁶ e degli orientamenti SiA²⁷. Nell'elaborazione di queste prescrizioni, l'ECHA ha anche tenuto conto dei contributi ricevuti dalla Commissione europea, dagli Stati membri e dalle parti interessate (associazioni commerciali e industriali, gestori dei rifiuti e ONG interessate).

L'identificazione commerciale di un articolo o di un oggetto complesso immesso sul mercato dell'UE è generalmente resa disponibile sui prodotti, sulle etichette, nei cataloghi o con altri mezzi e comprende, ad esempio, la denominazione commerciale, la marca, il modello e il numero di codice a barre. Senza tale identificazione, gli attori della catena di approvvigionamento e i consumatori non possono ricollegare un articolo alle informazioni relative all'uso sicuro contenute nella banca dati SCIP. Le informazioni comunicate alla banca dati SCIP devono consentire l'identificazione dell'articolo contenente la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate a cui sono collegate le informazioni sull'uso sicuro, anche quando questo articolo è a sua volta incorporato in un oggetto complesso. Tali informazioni sull'uso sicuro hanno lo scopo di consentire a tutti gli attori della catena di approvvigionamento l'adozione, al loro rispettivo livello, di misure di gestione dei rischi derivanti dalla presenza negli articoli di sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate al fine di garantirne l'uso in tutta sicurezza e, indirettamente, consentire a tali operatori, nonché ai consumatori, di determinare le loro scelte di approvvigionamento con cognizione di causa circa le caratteristiche dei prodotti, comprese le caratteristiche degli articoli che li compongono.¹⁹ Le informazioni da trasmettere alla banca dati SCIP sono concepite in primo luogo per essere disponibili e utilizzate dai gestori (del trattamento) dei rifiuti, pertanto devono essere utili per la fase di trattamento dei rifiuti del ciclo di vita dell'articolo e consentire l'identificazione e il trattamento efficace di rifiuti contenenti sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.²⁶

Alla luce di questi elementi, le informazioni da fornire all'ECHA in una notifica SCIP devono includere quanto segue:

- informazioni che consentano l'identificazione dell'articolo;
- l'identificazione nell'articolo di una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate, il suo intervallo di concentrazione e la sua ubicazione, a seconda dei casi; e
- eventualmente qualsiasi altra informazione, in possesso del fornitore, sull'uso sicuro dell'articolo²⁴, in particolare le informazioni necessarie a garantire la corretta gestione dell'articolo una volta diventato rifiuto.

Pertanto, oltre all'identificazione del soggetto obbligato e ai suoi recapiti,²⁸ le informazioni minime disponibili che il fornitore deve comunicare all'ECHA sono²⁶:

- i) informazioni pertinenti all'identificazione dell'articolo;

²⁶ Documento della Commissione "Non-paper on the implementation of articles 9(1)(i) and 9(2) of the revised Waste Framework Directive 2008/98/EC", distribuito al CARACAL e al gruppo di esperti sui rifiuti nel giugno 2019, rif. Ares(2019)3936110.

²⁷ Vale a dire i sottocapitoli 3.2.1, 3.2.3.1 e 3.4.1, l'appendice 5 e l'esempio 23 nell'appendice 6.

²⁸ Non contemplato nel presente documento. Ulteriori dettagli sono riportati nel [ECHA Accounts Manual](#).

- ii) denominazione, intervallo di concentrazione e ubicazione della SVHC (nell'elenco di sostanze candidate);
- iii) se le informazioni di cui al punto ii) non sono sufficienti, altre informazioni disponibili sull'uso sicuro dell'articolo, in particolare le informazioni pertinenti per garantire la corretta gestione dell'articolo una volta diventato rifiuto.

Esistono molti articoli e oggetti complessi (ossia oggetti costituiti da più di un articolo) immessi sul mercato che potrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica SCIP, da semplici articoli come un o-ring o un sacchetto di imballaggio a oggetti più complessi come un temperamatite, una giacca outdoor, un elettrodomestico, una bicicletta o un veicolo. A causa di tale diversità, le prescrizioni devono essere adeguate per consentire la trasmissione di informazioni per tutti i possibili articoli e oggetti complessi nella banca dati SCIP. Il formato di trasmissione SCIP è stato sviluppato come una soluzione applicabile a tutte le possibili situazioni; contempla anche gli elementi elencati sopra.

Ad esempio, una bicicletta, come illustrato nella figura 1, è un oggetto complesso composto da molti articoli in quanto tali. Alcuni di questi articoli in quanto tali nella bicicletta possono contenere sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate. La bicicletta viene assemblata da più componenti, molti dei quali sono oggetti complessi come il telaio, le ruote e la sella. Il telaio è composto ad esempio da diversi tubi e supporti (articoli come tali), di solito uniti mediante saldatura; ciascuna ruota incorpora diversi componenti come raggi, cerchio, camera d'aria con valvola e pneumatico (articolo come tale); anche la sella è composta da diversi componenti tra cui, tra gli altri, il corpo rigido, il coprisella e i binari. Questi componenti del telaio, delle ruote e della sella sono pertanto sottocomponenti della bicicletta.

Figura 1. Bicicletta come esempio di oggetto complesso composto da molti articoli in quanto tali



Le informazioni da trasmettere all'ECHA in una notifica SCIP devono essere fornite a livello di articolo e dipendono dal fatto che riguardino:

- un articolo in quanto tale contenente una o più sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate ($> 0,1$ % p/p)
(un articolo in quanto tale indica l'unità di base o con il maggior grado di granularità, in cui si può trovare un articolo dopo la sua produzione; può essere immesso sul mercato in quanto tale o in quanto oggetto complesso);
- un oggetto complesso che incorpora tali articoli
(un oggetto complesso incorpora componenti che possono essere altri oggetti complessi o articoli in quanto tali).

Vi sono pertanto prescrizioni in materia di informazione applicabili a:

- articoli in quanto tali e oggetti complessi, qui di seguito definiti come prescrizioni comuni

- (sezione 2.1), raggruppati come
 - identificatori del prodotto e categorizzazione,
 - caratteristiche,
 - istruzioni per l'uso sicuro;
- o solo per oggetti complessi (sezione 2.2), raggruppati come
 - componente/i dell'oggetto complesso;
- o solo per articoli in quanto tali (sezione 2.3), raggruppati come
 - elementi che destano preoccupazione

Prendendo nuovamente la bicicletta illustrata in figura 1, se lo pneumatico è un articolo in quanto tale che contiene la sostanza 1 inclusa nell'elenco di sostanze candidate (> 0,1 % p/p), il fornitore della bicicletta deve presentare una notifica SCIP per la bicicletta, l'oggetto complesso immesso sul mercato. Pertanto, la bicicletta è l'entità di livello superiore nella notifica SCIP di tale fornitore per la quale deve trasmettere informazioni secondo le prescrizioni previste per gli identificatori del prodotto e la categorizzazione, le caratteristiche e le istruzioni per l'uso sicuro di cui alla sezione 2.1 del presente documento. La notifica SCIP per la bicicletta deve inoltre identificare lo pneumatico, considerato in questo esempio come un articolo in quanto tale, contenente la sostanza 1 inclusa nell'elenco di sostanze candidate, ottemperando alle prescrizioni in materia di informazione relative agli elementi che destano preoccupazione definiti nella sezione 2.3 di seguito, nonché le prescrizioni di cui alla sezione 2.1 per lo pneumatico. Le informazioni relative ad altri componenti e sottocomponenti pertinenti della bicicletta che incorporano lo pneumatico devono essere fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla sezione 2.2 qui di seguito relativa al/i componente/i dell'oggetto complesso.

Il diagramma di flusso della figura 2 mostra come trasmettere le informazioni conformemente alle prescrizioni in materia di informazione stabilite in questa sezione al momento della preparazione di una notifica SCIP per un articolo in quanto tale o un oggetto complesso, a partire dall'articolo o dall'oggetto complesso immesso sul mercato (entità di livello superiore) dal notificante. Ciò non indica necessariamente in che modo il notificante debba generare e/o raccogliere le informazioni.


Ogni prescrizione in materia di informazione (nelle tabelle sottostanti da 2 a 7) è anche classificata come:

- Obbligatorio (O): i dati devono essere forniti perché sono necessari dal punto di vista giuridico e/o tecnico; qualora non venissero forniti i dati richiesti, la trasmissione della notifica non va a buon fine e l'obbligo non è adempiuto;
- Richiesto (R): richiede di fornire un input, ad esempio selezionando tra le opzioni in un elenco a discesa o selezionando una casella; tuttavia, può essere soddisfatta senza fornire dati, ad esempio quando non sono disponibili informazioni o non è necessario fornire informazioni aggiuntive; in questi casi, il notificante può selezionare l'opzione pertinente tra quelle disponibili (ad es. "Nessun dato") o dichiarare che non è necessario fornire dati selezionando una casella; non fornendo l'input di cui sopra mediante tale selezione o spunta, la trasmissione della notifica non va a buon fine per motivi tecnici;
- Facoltativo (F): i dati possono essere forniti solo su base volontaria, ma la loro presentazione è consigliata; la trasmissione della notifica ha esito positivo anche se non si trasmettono dati.

Questa classificazione delle prescrizioni (cfr. le tabelle sottostanti da 1 a 6) è rilevante per la presentazione di una notifica SCIP con esito positivo. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che per ottemperare all'obbligo di notifica SCIP non si debbano fornire informazioni supplementari pertinenti e disponibili per determinate prescrizioni classificate come facoltative

(F) o richieste (R). In particolare, se tali informazioni in un caso concreto sono disponibili²⁴ e necessarie per garantire l'uso sicuro dell'articolo o dell'oggetto complesso durante l'intero ciclo di vita, compresa la durata d'uso, lo smontaggio e il rifiuto/riciclaggio²⁵. Ad esempio, per articoli in quanto tali o oggetti complessi immessi sul mercato dell'UE per i consumatori, può essere necessario fornire ulteriori identificatori commerciali sufficienti per consentire loro di collegare le informazioni presentate sull'uso sicuro a tali articoli e oggetti complessi nella banca dati SCIP, in particolare se sono messi a disposizione dei consumatori sul prodotto, sulle etichette, nei cataloghi o con altri mezzi.²⁹

Figura 2. Fornire informazioni al momento della preparazione di una notifica SCIP



²⁹ Per analogia, ciò vale anche nel contesto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento REACH, affinché i consumatori possano presentare una richiesta significativa ai sensi di tale disposizione.

2.1 Prescrizioni comuni sia per gli articoli in quanto tali sia per gli oggetti complessi

La presente sezione specifica come identificare e descrivere un articolo in quanto tale o un oggetto complesso, quali istruzioni per l'uso sicuro raccomandare, se necessario, per garantire l'uso sicuro dell'articolo contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate o dell'oggetto complesso che incorpora tali articoli, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita, compresa la fase di smaltimento, in una notifica SCIP. Queste prescrizioni si applicano sia agli articoli in quanto tali sia agli oggetti complessi, compresi quelli inseriti come componenti di oggetti complessi (cfr. la sezione 2.2).

2.1.1 Identificatori del prodotto e categorizzazione

Gli identificatori del prodotto, compresi i nomi, e la prescrizione relativa alla categoria degli articoli dovrebbero consentire un'identificazione inequivocabile dell'articolo in quanto tale o dell'oggetto complesso immesso sul mercato per il quale il soggetto obbligato presenta la notifica SCIP (entità di livello superiore³⁰). Dovrebbero inoltre consentire l'identificazione e il riconoscimento dei componenti di un oggetto complesso, vale a dire gli articoli in quanto tali contenenti la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate.

Gli identificatori del prodotto, se del caso, devono corrispondere agli identificatori commerciali messi a disposizione sul prodotto, sulle etichette, nei cataloghi o con altri mezzi quando articoli o oggetti complessi sono messi a disposizione sul mercato dell'UE.

Anche la categoria di materiali e/o la categoria di miscele per gli articoli in quanto tali, come spiegato nella sezione 2.3.1, sono elementi importanti per caratterizzare l'articolo e giustificarne l'identificazione nella banca dati SCIP.

La tabella 2 elenca e descrive brevemente le prescrizioni relative all'identificazione di articoli in quanto tali e di oggetti complessi in una notifica SCIP.

Tabella 2. Identificatori del prodotto e caratterizzazione

Prescrizione	Descrizione	O/R/F**
Nome dell'articolo	Indicare il nome dell'articolo o dell'oggetto complesso assegnato dal notificante.	O
Altro/i nome/i* [tipo e valore]	Indicare qualsiasi altra denominazione utilizzata per identificare specificamente l'articolo o l'oggetto complesso, ad esempio marca, modello o altro. Ad esempio, una denominazione che figura sull'articolo o sull'oggetto complesso, etichette, cataloghi o altri mezzi.	F

³⁰ Il termine "entità di livello superiore" viene utilizzato per designare articoli in quanto tali o oggetti complessi disponibili per l'immissione sul mercato per i quali viene presentata una notifica SCIP per fare una distinzione dagli articoli in quanto tali e dagli oggetti complessi inseriti in una notifica per un oggetto complesso come componenti di tale oggetto (cfr. la sezione 2.2).

Prescrizione	Descrizione	O/R/F**
Identificatore dell'articolo primario [tipo e valore]	Fornire un identificatore numerico o alfanumerico assegnato all'articolo in quanto tale o all'oggetto complesso dal notificante, essendo un requisito tecnico essenziale per identificare la notifica SCIP trasmessa per tale articolo o oggetto complesso tramite il portale per la notifica dell'ECHA ³¹ .	O
Altro/i identificatore/i dell'articolo* [tipo e valore]	Fornire un altro identificatore numerico o alfanumerico assegnato all'articolo in quanto tale o all'oggetto complesso per consentirne l'identificazione specifica, come il codice del prodotto o altro identificatore già utilizzato, ad esempio per le sue pratiche commerciali e professionali. Ad esempio, un identificatore che figura sull'articolo o sull'oggetto complesso, etichette, cataloghi o altri mezzi.	F
Categoria degli articoli*	Fornire informazioni sintetiche riguardanti la funzione o l'uso dell'articolo contenente sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate o dell'oggetto complesso che incorpora tali articoli. Le suddette informazioni sintetiche sulla funzione o sull'uso dell'articolo o dell'oggetto complesso si prefiggono di fornire una denominazione o una descrizione comprensibile comune (da un elenco armonizzato). Vengono fornite da valori predefiniti selezionabili (categorie di articoli o codici NC/TARIC e descrizioni ³²) in un elenco armonizzato nella notifica SCIP. Tali valori predefiniti con codici e descrizioni si basano su un elenco armonizzato esistente: l'elenco della tariffa integrata dell'Unione europea, TARIC. L'identificazione dell'articolo o dell'oggetto complesso in base alla sua funzione o al suo uso non può essere garantita dal solo "nome dell'articolo" assegnato dal notificante.	O
Produzione nell'Unione europea	Indicare se l'articolo o l'oggetto complesso è stato prodotto o assemblato nell'Unione europea.	R

*Ripetibile. Il notificante può fornire informazioni all'interno di questa prescrizione il numero di volte necessario al fine di trasmettere le informazioni opportune relative all'articolo in quanto tale o all'oggetto complesso. Ad esempio, sotto "Altri nomi", si possono fornire la marca e il modello aggiungendo ulteriori campi per questa prescrizione.

** O = **Obbligatorio**; R = **Richiesto** (ma con la possibilità di scegliere "nessun dato"); F = **Facoltativo**.

2.1.1.1 Nome dell'articolo

Il nome dell'articolo o dell'oggetto complesso fornito, come descritto nella tabella 2, deve essere semplice, chiaro e conciso ma descrittivo, ossia deve riflettere il modo con cui l'articolo e l'oggetto complesso sono comunemente conosciuti (ad esempio vite, lama, temperamatite, orologio digitale, motore, motociclo) in modo da poterlo facilmente identificare nella banca dati

³¹ "ECHA Submission Portal": portale on line per trasmettere una notifica SCIP all'ECHA.

³²I codici NC/TARIC e le descrizioni, come definiti nel presente documento, si riferiscono ai codici e alle descrizioni tratti dall'elenco della tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) che comprende i codici e le descrizioni della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e le specifiche sottovoci TARIC. L'elenco TARIC è noto anche come [sistema di classificazione dei prodotti dell'UE](#).

SCIP. Ciò è particolarmente importante per gli articoli e gli oggetti complessi inseriti in una notifica SCIP come componente di oggetti complessi (cfr. la sezione 2.2).

Il nome dell'articolo o dell'oggetto complesso ha lo scopo di:

- consentire l'identificazione dell'articolo o dell'oggetto complesso nella banca dati SCIP, come entità di livello superiore o come componente di oggetti complessi;
- facilitare la preparazione, la creazione e la presentazione del o dei fascicoli di notifica SCIP (in formato IUCLID³³) e delle comunicazioni (nel portale per la notifica dell'ECHA³¹).

2.1.1.2 Altro/i nome/i

Il notificante può fornire qualsiasi altro nome come descritto nella tabella 2. Nel fornire altri nomi, il notificante deve selezionare un tipo predefinito (ad esempio marca, modello, tipo) o definirlo come idoneo in base alle sue prassi, ad esempio nel settore o nella catena di approvvigionamento, e inserire il nome corrispondente (valore).

Il notificante può fornire diversi altri nomi come altri mezzi per l'identificazione specifica dell'articolo o dell'oggetto complesso, se pertinenti o ritenuti necessari dal notificante per adempiere all'obbligo di notifica SCIP.

Gli altri nomi si riferiscono piuttosto ad altri nomi utilizzati per identificare commercialmente l'articolo o l'oggetto complesso, come appaiono sulle etichette, sui cataloghi o su altri mezzi al momento della loro messa a disposizione sul mercato (ad esempio marca, modello), piuttosto che ai sinonimi del nome fornito nel quadro della prescrizione relativa al nome dell'articolo (sezione 2.1.1.1).

È opportuno che tali nomi supplementari vengano forniti ogniqualvolta sia necessario per consentire un'identificazione inequivocabile nella banca dati SCIP dell'articolo in quanto tale o dell'oggetto complesso immesso sul mercato (entità di livello superiore) da qualsiasi utente della banca dati. Ad esempio, per articoli in quanto tali o oggetti complessi immessi sul mercato per i consumatori, è necessario fornire altri nomi, quali marca, modello e tipo, se pertinenti o disponibili, per consentire ai consumatori di identificare inequivocabilmente l'articolo in quanto tale o l'oggetto complesso collegato alle informazioni trasmesse alla banca dati SCIP.

2.1.1.3 Identificatore primario dell'articolo

L'identificatore primario dell'articolo, come descritto nella tabella 2, da fornire nella notifica SCIP è un identificatore numerico o alfanumerico assegnato a discrezione del notificante. Può trattarsi di un codice del prodotto di proprietà dell'impresa o di un identificatore già utilizzato, ad esempio, per le relative pratiche commerciali e professionali.

Nel fornire l'identificativo primario dell'articolo, il notificante può selezionare un tipo predefinito o definirlo come idoneo in base alle sue prassi e inserire il nome corrispondente (valore). I tipi predefiniti sono, ad esempio, il codice europeo dell'articolo (EAN), il codice universale del prodotto (UPC), il Global Trade Item Number (GTIN), un numero di catalogo e un numero del pezzo.

L'identificatore primario dell'articolo (tipo e valore) è obbligatorio per questioni tecniche. È essenziale gestire le notifiche e le comunicazioni SCIP per gli articoli in quanto tali e per gli oggetti complessi (entità di livello superiore) per i quali vengono presentate le informazioni.

³³ La banca dati internazionale di informazione chimica uniforme (IUCLID) è un'applicazione software per la gestione dei dati sulle proprietà intrinseche e pericolose delle sostanze chimiche e delle miscele ai fini di un'accurata comunicazione alle autorità di regolamentazione, sviluppato dall'ECHA in collaborazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Il formato SCIP fa parte di IUCLID da ottobre 2019. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://iuclid6.echa.europa.eu/project-iuclid-6>.

Questo facilita anche la preparazione delle notifiche SCIP.

In base alla suddetta prescrizione, per gli articoli o gli oggetti complessi (entità di livello superiore) che vengono messi a disposizione o immessi sul mercato per i consumatori, se del caso, può essere fornito un identificatore numerico o alfanumerico messo a loro disposizione, ad esempio il codice europeo dell'articolo (EAN) sulle etichette o sui cataloghi, classificandolo come identificatore primario dell'articolo.

2.1.1.4 Altro/i identificatore/i dell'articolo

Il notificante può fornire qualsiasi altro identificatore numerico o alfanumerico, come descritto nella tabella 2, all'identificatore primario dell'articolo in quanto tale o oggetto complesso per consentirne l'identificazione specifica nella banca dati SCIP.

Il notificante può fornire diversi altri identificatori numerici o alfanumerici come altri mezzi per l'identificazione specifica dell'articolo o dell'oggetto complesso, se pertinente o ritenuto necessario per adempiere all'obbligo di notifica SCIP.

Nel fornire un identificatore numerico o alfanumerico aggiuntivo per l'articolo in quanto tale o per l'oggetto complesso oggetto della notifica, il notificante può selezionare un tipo predefinito o definirlo come idoneo in base alle sue prassi e inserire il nome corrispondente (valore). I tipi predefiniti sono, ad esempio, il codice europeo dell'articolo (EAN), il codice universale del prodotto (UPC), il Global Trade Item Number (GTIN), un numero di catalogo e un numero del pezzo.

Deve essere fornito, se necessario, un altro identificatore numerico o alfanumerico per consentire un'identificazione inequivocabile nella banca dati SCIP dell'articolo in quanto tale o dell'oggetto complesso appena messo a disposizione o immesso sul mercato (entità di livello superiore) collegato alle informazioni trasmesse da qualsiasi utente della banca dati. Ad esempio, per gli articoli in quanto tali o gli oggetti complessi messi a disposizione o immessi sul mercato per i consumatori, gli identificatori messi a loro disposizione, come il codice a barre EAN, ad esempio sul prodotto, sulle etichette, nei cataloghi o con altri mezzi, devono essere inclusi nella notifica ogniqualvolta ciò sia necessario per aiutare i consumatori a identificare inequivocabilmente l'articolo in quanto tale o l'oggetto complesso collegato alle informazioni trasmesse alla banca dati SCIP.

2.1.1.5 Categoria degli articoli

La "categoria degli articoli" nella banca dati SCIP, descritta nella tabella 2, è il modo in cui i soggetti obbligati forniscono la funzione o l'uso dell'articolo in quanto tale (con sostanze incluse nella lista di sostanze candidate) o dell'oggetto complesso (che incorpora tali articoli) nella notifica SCIP da un elenco armonizzato predefinito basato sull'elenco della tariffa integrata dell'Unione europea ([TARIC](#)), ivi denominati codici NC/TARIC e descrizioni³⁴. L'elenco TARIC

³⁴ I codici NC/TARIC e le descrizioni sono un altro nome attribuito all'elenco armonizzato predefinito di categorie di articoli incluse nel formato SCIP. Questo elenco contiene codici e descrizioni tratti dall'elenco TARIC. L'elenco TARIC è noto anche come sistema di classificazione dei prodotti dell'UE. Per ulteriori informazioni si veda la nota 32 a piè pagina e la pagina web relativa al sistema di classificazione dei prodotti dell'UE: <https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system>

comprende i codici e le descrizioni della nomenclatura combinata (NC)³⁵ di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e le specifiche sottovoci³⁶ del TARIC.³⁷

Le informazioni sintetiche sulla funzione o sull'uso dell'articolo o dell'oggetto complesso si prefiggono fornire una denominazione o una descrizione comprensibile comune da un elenco armonizzato. L'identificazione dell'articolo o dell'oggetto complesso non può essere garantita dal solo "nome dell'articolo" (sezione 2.1.1.1), in quanto viene attribuita a discrezione del notificante e non è predefinita. Inoltre, il "nome dell'articolo" può essere fornito in una lingua diversa dall'inglese e può essere privo di senso per gli utenti della banca dati SCIP, in particolare per i consumatori e i gestori dei rifiuti. Inoltre, il "nome dell'articolo" può essere privo di significato per gli utenti della banca dati SCIP, in quanto è un elemento chiave per gestire i dati nella preparazione e nella trasmissione delle notifiche SCIP e nel portale per la notifica dell'ECHA³¹, e a discrezione del notificante, il nome attribuito a tal fine può non essere chiaro o facilmente compreso da tali utenti.

Anche la "categoria degli articoli" (codici NC/TARIC e descrizioni) è un elemento chiave a sostegno dell'identificazione dei flussi di rifiuti interessati sulla base della funzione/dell'uso dell'articolo o dell'oggetto complesso (ad esempio tessili, batterie, costruzione e demolizione, apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli fuori uso, imballaggi), una volta diventato rifiuto.

Inoltre, per tutelare gli interessi commerciali sulla base delle informazioni trasmesse alla banca dati SCIP riguardanti oggetti complessi immessi sul mercato, i nomi e gli identificatori trasmessi in una notifica SCIP sono divulgati solo per l'oggetto complesso di livello superiore (entità di livello superiore); tuttavia, per quanto riguarda i componenti e i sottocomponenti (cfr. sezione 2), con riferimento alla loro identificazione, saranno pubblicamente disponibili nella banca dati SCIP esclusivamente il nome e la categoria degli articoli, ossia codici NC/TARIC e descrizioni. Ciò significa, ad esempio, che se esiste una notifica per una bicicletta, saranno pubblicate le informazioni sulla bicicletta, come la marca e il modello; tuttavia, se la bicicletta comprende due ruote e camere d'aria di determinati marchi e modelli, questa informazione specifica non viene resa disponibile, ma la banca dati SCIP mostra che le camere d'aria (identificate dal "nome dell'articolo" e dalla "categoria degli articoli" attribuiti) come componente delle ruote e sottocomponente di tale bicicletta contengono una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate. È della massima importanza trasmettere il codice NC/TARIC e la descrizione appropriati alla voce "categoria degli articoli" per i componenti e i sottocomponenti di oggetti complessi, al fine di consentire l'identificazione degli articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate.

Per tutti i motivi illustrati in precedenza e tenendo conto degli obiettivi e della funzionalità della banca dati SCIP, questa prescrizione è obbligatoria. L'elenco predefinito consente, ove giustificato, di segnalare una categoria degli articoli senza eccessivi dettagli, a condizione che ciò permetta di identificare l'articolo o l'oggetto complesso insieme al nome o ai nomi previsti dalle prescrizioni "nome dell'articolo" e "altro/i nome/i".

³⁵ Maggiori informazioni sulla nomenclatura combinata (NC) sono disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-nomenclature_en

³⁶ Sia il TARIC che la nomenclatura combinata sono gestiti dalla Commissione europea.

³⁷ Maggiori informazioni sul TARIC sono disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en

2.1.1.6 Produzione nell'Unione europea

La prescrizione relativa alla produzione nell'Unione europea è intesa a indicare, qualora siano disponibili le informazioni, se l'articolo o l'oggetto complesso è prodotto o assemblato nell'UE. Il notificante deve fornire uno dei seguenti valori predefiniti:


- "Prodotto nell'UE", se l'articolo o l'oggetto complesso è prodotto o assemblato nell'UE;
- "Importato nell'UE", se l'articolo o l'oggetto complesso è importato nell'UE;
- "Prodotto e importato nell'UE", se l'articolo o l'oggetto complesso è sia prodotto o assemblato nell'UE sia importato nell'UE;
- "Nessun dato", se il notificante non dispone di questi dati o se si decide di non trasmetterli.

Si tratta di una prescrizione in materia di informazione "richiesta", in quanto esiste la possibilità di indicare "Nessun dato".

2.1.2 Caratteristiche e immagine/i

Il notificante può inserire nella notifica SCIP ulteriori informazioni pertinenti e disponibili in merito alle caratteristiche rilevanti dell'articolo o dell'oggetto complesso. Tali caratteristiche possono contribuire a consentire l'identificazione specifica dell'articolo o dell'oggetto complesso nella banca dati SCIP. Può inoltre contribuire a distinguere l'articolo o l'oggetto complesso oggetto della notifica da articoli o oggetti complessi simili messi a disposizione o immessi sul mercato dell'UE dal notificante o da altri operatori del mercato. Per caratteristica si intende, in questo contesto, un tratto, una qualità o una proprietà dell'oggetto in quanto tale o dell'oggetto complesso, come quelli elencati nella tabella 3. Nel fornire il valore di una caratteristica alla quale è associata un'unità di misura, occorre indicare anche tale unità.

È inoltre possibile includere nella notifica SCIP un'immagine o altra identificazione visiva dell'articolo in quanto tale o dell'oggetto complesso notificato, se ciò contribuisce a identificarlo o riconoscerlo meglio.

-  Si raccomanda di non includere nell'immagine presentata alcun elemento che porti all'identificazione di un fornitore dell'articolo o di un oggetto complesso. Si raccomanda inoltre che l'immagine non contenga nessuno degli identificatori elencati nella tabella 2, ad eccezione del nome dell'articolo e della categoria degli articoli, qualora inserito in una notifica SCIP come componente di un oggetto complesso.

La tabella 3 elenca e descrive brevemente le prescrizioni facoltative relative all'identificazione visiva e alle caratteristiche degli articoli in quanto tali e degli oggetti complessi in una notifica SCIP.

Tabella 3. Caratteristiche e immagine/i

Prescrizione	Descrizione	O/R/F**
Immagine/i*	Fornire un'identificazione visiva dell'articolo in quanto tale o dell'oggetto complesso.	F
Caratteristiche		
Altezza [valore e unità]	Indicare l'altezza dell'articolo o dell'oggetto complesso e la rispettiva unità di misura.	F
Lunghezza [valore e unità]	Indicare la lunghezza dell'articolo o dell'oggetto complesso e la rispettiva unità di misura.	F

Prescrizione	Descrizione	O/R/F**
Larghezza [valore e unità]	Indicare la larghezza dell'articolo o dell'oggetto complesso e la rispettiva unità di misura.	F
Diametro [valore e unità]	Indicare il diametro dell'articolo o dell'oggetto complesso e la rispettiva unità di misura.	F
Densità [valore e unità]	Indicare la densità e la rispettiva unità.	F
Peso [valore e unità]	Indicare il peso dell'articolo o dell'oggetto complesso e la rispettiva unità di misura.	F
Volume [valore e unità]	Indicare il volume dell'articolo o dell'oggetto complesso e la rispettiva unità di misura.	F
Colore	Indicare il colore o i colori.	F
Altre caratteristiche* [identificazione e valore]	Fornire altre caratteristiche non elencate in precedenza. Tra gli esempi potrebbero figurare una norma di qualità cui l'articolo o l'oggetto complesso è conforme, o una proprietà specifica dell'articolo, come l'opacità della carta.	F

*Ripetibile. Il notificante può fornire informazioni all'interno di questa prescrizione il numero di volte necessario. Ad esempio, alla voce "Immagine", è possibile fornire più di una rappresentazione visiva aggiungendo ulteriori campi per questa prescrizione.

** O = Obbligatorio; R = Richiesto; F = Facoltativo.



La prescrizione "Altre caratteristiche" non deve essere utilizzata per includere informazioni relative alla trasmissione di informazioni che devono essere incluse nelle prescrizioni "componente/i dell'oggetto complesso" e "elementi che destano preoccupazione" (rispettivamente tabelle 5 e 6 nel seguito).

2.1.3 Istruzioni per l'uso sicuro

Le istruzioni per garantire l'uso sicuro di un articolo contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate o di un oggetto complesso che incorpora tali articoli durante l'intero ciclo di vita, compresa la durata d'uso, lo smontaggio e la fase di smaltimento/riciclaggio, devono essere fornite, se necessario, nelle rispettive notifiche SCIP.³⁸ Ad esempio, qualora sia possibile escludere l'esposizione in tutte le fasi del ciclo di vita dell'articolo, compreso lo smaltimento, non è necessario fornire istruzioni particolari nella notifica SCIP per consentire l'uso sicuro dell'articolo contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate. Se necessario, le istruzioni per l'uso sicuro devono consentire a tutti gli attori della catena di approvvigionamento e ai consumatori di adottare, nella fase di utilizzo dell'articolo, le opportune misure di gestione dei rischi per garantire l'uso sicuro di articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate.¹⁹ Queste possono comprendere anche le informazioni necessarie per garantire la corretta gestione dell'articolo o dell'oggetto complesso una volta diventato rifiuto.²⁶

Se del caso, possono essere fornite anche istruzioni specifiche che descrivano come smontare in sicurezza l'articolo o l'oggetto complesso.

La tabella 4 elenca e descrive le prescrizioni relative alle istruzioni per l'uso sicuro e le istruzioni di smontaggio da fornire in una notifica SCIP.

³⁸ Questo argomento è spiegato più dettagliatamente nei sottocapitoli 3.2.1 e 3.4.1 degli orientamenti SiA.

Tabella 4. Istruzioni per l'uso sicuro e istruzioni per lo smontaggio

Prescrizione	Descrizione	O/R/F**
Istruzioni per l'uso sicuro		
⚠ "L'identificazione della sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo durante l'intero ciclo di vita, compresa la durata d'uso, la fase di smontaggio e di smaltimento/riciclaggio"	Fornire questa dichiarazione per dimostrare che è stata effettuata una valutazione secondo le linee guida di cui ai sottocapitoli 3.2.1 e 3.4.1 degli orientamenti SiA e che si è giunti alla conclusione che non è necessario fornire istruzioni per l'uso sicuro in una notifica SCIP per garantire un uso sicuro dell'articolo o dell'oggetto complesso segnalato. Vale a dire che l'identificazione della o delle sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo in quanto tale contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate o dell'oggetto complesso che incorpora articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate, essendo segnalato per tutto il loro ciclo di vita, compresa la durata d'uso, la fase di smontaggio e di smaltimento/riciclaggio.	#R
Istruzioni per l'uso sicuro*	Fornire istruzioni semplici, chiare e concise per garantire un uso sicuro dell'articolo o dell'oggetto complesso segnalato. Vale a dire le istruzioni ritenute sufficienti per consentire un uso sicuro dell'articolo in quanto tale contenente sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate o dell'oggetto complesso che incorpora articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate. Deve coprire, ove ritenuto necessario, l'intero ciclo di vita, compresa la durata d'uso, la fase di smontaggio e di smaltimento/riciclaggio. Tali istruzioni devono derivare da una valutazione effettuata conformemente alle linee guida di cui ai sottocapitoli 3.2.1 e 3.4.1 degli orientamenti SiA.	
Istruzioni per lo smontaggio		
Istruzioni per lo smontaggio*	Fornire istruzioni specifiche che descrivano come smontare in sicurezza l'articolo o l'oggetto complesso caricando uno o più documenti in un formato definito. Specificare la lingua utilizzata nel documento o nei documenti.	F

*Ripetibile. Il notificante può fornire tutte le istruzioni necessarie in modo da procurare le informazioni opportune relative all'articolo in quanto tale o all'oggetto complesso.

** O = Obbligatorio; #R = Richiesto (ma in alcuni casi potrebbe essere sufficiente l'individuazione della sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate); F = Facoltativo.

⚠ Deve essere soddisfatta almeno una delle prescrizioni relative alle istruzioni per l'uso sicuro, vale a dire che si deve fornire la dichiarazione contrassegnata da **⚠** nella tabella 4 senza trasmettere dati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH oppure si devono fornire le istruzioni per l'uso sicuro nella notifica SCIP conformemente alle stesse disposizioni.

⚠ Il requisito "Istruzioni per l'uso sicuro" non deve essere utilizzato per includere informazioni relative alla trasmissione di informazioni che devono essere incluse nei requisiti "componente/i dell'oggetto complesso" e "elementi che destano preoccupazione" (rispettivamente tabelle 5 e 6 nel seguito).

Nel valutare l'uso sicuro di un articolo durante l'intero ciclo di vita, è importante tenere presente che gli esseri umani possono essere esposti a sostanze rilasciate dagli articoli, ad esempio

mediante inalazione di gas o particelle (via inalatoria), contatto con la pelle (via dermica) o deglutizione (ingestione/via orale). Le sostanze possono essere rilasciate dagli articoli nei diversi comparti ambientali (acqua, aria, suolo e sedimenti). Nel valutare il potenziale di esposizione, si devono prendere in considerazione tutte le vie di esposizione in qualsiasi fase del ciclo di vita (durata d'uso dell'articolo e fase di smaltimento).

Il potenziale di rilascio di una sostanza da un articolo dipenderà:

- dalle proprietà fisico-chimiche della **sostanza**, come peso molecolare, pressione di vapore, idrosolubilità, stabilità a contatto con aria, acqua, ecc.;
- dalla struttura e dalla composizione chimica della **matrice dell'articolo**, compresi i parametri fisico-chimici e il modo in cui la sostanza è incorporata al suo interno (legata chimicamente o meno). La stabilità della matrice dell'articolo e i legami tra la sostanza e la matrice durante le diverse fasi del ciclo di vita dell'articolo;
- dalla concentrazione della sostanza nell'articolo o nelle sue parti integranti (ad esempio, rivestimenti);
- **dalle condizioni d'uso e di smaltimento** dell'articolo, quali:
 - ambiente d'uso (uso interno o esterno, abitazioni private, luogo di lavoro ecc.),
 - condizioni fisiche dell'ambiente d'uso (temperatura, ventilazione ecc.),
 - se è incorporata o meno e in che modo è incorporata in un oggetto complesso,
 - se viene ulteriormente trattata o meno,
 - se fa parte o meno di un programma globale di raccolta dei rifiuti,
 - se è soggetto o meno ad abrasione (durante la normale usura),
 - la tecnologia di smaltimento o trattamento.

Alcune sostanze chimiche sono legate molto saldamente nel materiale, pertanto la loro potenziale emissione durante l'uso è bassa. Altre sostanze sono incorporate in modo lasso in una matrice, per esempio, gli additivi ammorbidenti nel PVC. Tali sostanze, come gli ftalati, vengono emesse ininterrottamente dalla superficie dell'articolo. Le sostanze possono anche essere rilasciate con la normale usura degli articoli (abrasione). In questo caso, le sostanze vengono rilasciate insieme alla matrice dell'articolo, per esempio, le sostanze contenute negli pneumatici delle automobili. Inoltre, è altresì importante tener conto del fatto che le proprietà fisico-chimiche intrinseche della sostanza e della matrice dell'articolo, o un rivestimento speciale dell'articolo, possono impedire la migrazione della sostanza dallo stesso.

2.2 Prescrizioni supplementari esclusivamente per oggetti complessi

La banca dati SCIP deve contenere informazioni che consentano di identificare l'articolo specifico contenente la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate, in particolare la sua "collocazione" quando è incorporato in un oggetto complesso. Quando l'articolo è incorporato in un oggetto complesso, deve essere identificato all'interno di questo oggetto complesso, così come l'oggetto complesso che incorpora l'articolo. Nella maggior parte dei casi, l'articolo è incorporato in sottocomponenti e componenti, che sono oggetti complessi, di un oggetto complesso più grande.

Le prescrizioni in materia di informazione specificate nella presente sezione si applicano solo agli oggetti complessi, sia quando si tratta di un'entità di livello superiore che di componente di oggetti complessi (entità *componente*). Per ciascun oggetto complesso, la notifica SCIP deve includere le informazioni relative a ciascuno dei suoi componenti in questione che possono essere un altro oggetto complesso o un articolo in quanto tale (figura 2). Per "componente in questione" si intendono gli articoli in quanto tali contenenti una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate o un oggetto complesso (componente dell'oggetto complesso "progenitore") che incorpora tali articoli.

2.2.1 Componente/i dell'oggetto complesso

La tabella 5 elenca e descrive le prescrizioni relative ai componenti di oggetti complessi (di un oggetto complesso "progenitore").

Tabella 5. Componente/i dell'oggetto complesso (solo per oggetti complessi)

Prescrizione	Descrizione	O/R/F**
Componente/i dell'oggetto complesso*	Fornire collegamenti a un componente (un componente di oggetto complesso o un componente di articolo in quanto tale) dell'oggetto complesso e soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2.1 per tale componente. Se il componente collegato è un oggetto complesso, allora per quel componente devono essere fornite le prescrizioni di questa tabella. Se il componente collegato è un articolo in quanto tale, allora per quell'articolo si devono fornire i requisiti di cui alla sezione 2.3 per gli elementi che destano preoccupazione. Questa prescrizione non si applica a un articolo in quanto tale.	O (applicabile esclusivamente agli oggetti complessi)
Numero di unità*	Indicare il numero di occorrenze del componente collegato nell'oggetto complesso. Esempio: nell'esempio della bicicletta illustrato nella figura 3, nella bicicletta vi sono due unità della ruota e due unità dell'impugnatura del manubrio. Per la ruota, vi sono 1 pneumatico e 1 unità della camera d'aria nella ruota. Nell'unità della camera d'aria vi è 1 tubo a forma di ciambella. Questa prescrizione non si applica a un articolo in quanto tale.	F

*Ripetibile. Il notificante può collegare il numero di componenti, e il rispettivo numero di unità, necessario per fornire le informazioni opportune relative all'oggetto complesso.

** O = Obbligatorio; R = Richiesto; F = Facoltativo.

Il diagramma di flusso della figura 2 mostra come può essere soddisfatta la prescrizione relativa al/i componente/i dell'oggetto complesso nella preparazione di una notifica SCIP.

Per illustrare meglio come dovrebbero funzionare i requisiti di cui alla tabella 5, seguendo il diagramma di flusso della figura 2, la figura 3 illustra in che modo sono organizzate e strutturate le prescrizioni in materia di informazione in una notifica SCIP per una ipotetica bicicletta immessa sul mercato dell'UE da un assemblatore dell'UE o da un importatore dell'UE³⁹ che incorpora diversi articoli contenenti una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate (> 0,1 % p/p), vale a dire le manopole del manubrio (2), gli pneumatici (2) e i tubi flessibili a forma di ciambella (2). Le informazioni contenute in una notifica SCIP per questa ipotetica bicicletta dovrebbero riguardare solo tali articoli e la relativa "collocazione" nella bicicletta.


Nella preparazione e nella creazione di una notifica SCIP per questa (ipotetica) bicicletta immessa sul mercato, la bicicletta è per definizione un oggetto complesso e un'entità di livello superiore in tale notifica. Pertanto, nella notifica SCIP occorre includere le informazioni necessarie per soddisfare le prescrizioni di cui alla sezione 2.1, vale a dire informazioni che riguardano gli identificatori e la categorizzazione (sezione 2.1.1), le caratteristiche e le immagini (sezione 2.1.2) e le istruzioni per l'uso sicuro (sezione 2.1.3), come illustrato nella figura 3 tramite i rispettivi simboli. La bicicletta incorpora due componenti preoccupanti che devono essere inclusi nella notifica SCIP: la manopola del manubrio (2 unità), che è un articolo in quanto tale contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate, e la ruota (2 unità), che

³⁹ Questo esempio si attiene fedelmente all'esempio 23 dell'appendice 6 degli orientamenti SiA.

è un oggetto complesso. La ruota (che è un oggetto complesso) incorpora inoltre 2 componenti preoccupanti, lo pneumatico (1 unità) che è un articolo in quanto tale e la camera d'aria con lo stelo della valvola (1 unità), che è un oggetto complesso. La camera d'aria incorpora solo un articolo in quanto tale, il tubo flessibile a forma di ciambella (1 unità).

Da questa descrizione, le informazioni che devono essere trasmesse in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla tabella 5 potrebbero essere strutturate nella notifica SCIP per la bicicletta (ipotetica) (immessa sul mercato, entità di livello superiore) collegando opportunamente i componenti e i sottocomponenti, come illustrato nella figura 3.

Figura 3. Illustrazione di come organizzare e strutturare le prescrizioni in materia di informazione in una notifica SCIP per una bicicletta immessa sul mercato dell'UE da un



assemblatore o da un importatore.

Questo esempio mostra inoltre che, dato il numero relativamente basso di articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate rispetto al numero totale di articoli incorporati in un oggetto complesso, in una notifica SCIP, occorre fornire solo una piccola parte dell'intera struttura di un oggetto complesso.

Nella notifica SCIP per la bicicletta, la manopola del manubrio (2 unità) e la ruota (2 unità) devono essere indicate come componenti di oggetti complessi di tale entità di livello superiore (figura 2).

Per quanto riguarda la manopola del manubrio (articolo in quanto tale), le informazioni relative

alle prescrizioni di cui alla sezione 2.1 devono essere fornite nella notifica SCIP in un altro blocco di informazioni denominato entità *componente*, che deve includere anche le informazioni necessarie per soddisfare le prescrizioni di cui alla sezione successiva (sezione 2.3) in merito agli elementi che destano preoccupazione. Inserendo tale entità *componente* per la manopola del manubrio come componente dell'oggetto complesso, si collega il componente manopola del manubrio all'oggetto complesso "progenitore", la bicicletta. Per quanto riguarda la ruota (oggetto complesso) come componente della bicicletta, nella notifica SCIP occorre fornire le prescrizioni di cui alla sezione 2.1 del presente documento nella rispettiva entità *componente* (blocco di informazioni indipendente) collegata alla bicicletta, l'entità di livello superiore. Le prescrizioni di questa sezione devono essere fornite anche nell'entità *componente* creata per la ruota, vale a dire che i componenti pneumatico (1 unità) e camera d'aria (1 unità) devono essere collegati all'oggetto complesso "progenitore", che in questo caso è la ruota (figura 2). Pertanto, per lo pneumatico e la camera d'aria si devono creare altre 2 entità *componenti* nell'ambito dei requisiti di cui alla presente sezione per i componenti della ruota (tabella 5). Lo stesso ragionamento si applica al componente camera d'aria, il tubo flessibile a forma di ciambella.

Le entità *componenti* create per la manopola del manubrio, lo pneumatico e il tubo flessibile a forma di ciambella (tutti articoli in quanto tali) come componenti di oggetti complessi, rispettivamente, della bicicletta, della ruota e della camera d'aria (figura 2), devono contenere le informazioni richieste dalle prescrizioni di cui al punto 2.1 e al punto 2.3., le prescrizioni relative agli elementi che destano preoccupazione, applicabili solo agli articoli in quanto tali.

Dall'esempio della bicicletta, illustrato e spiegato sopra, si può concludere che, nella sezione del/i componente/i dell'oggetto complesso di una notifica SCIP per un'entità di livello superiore di un oggetto complesso o per altre entità *componenti* create per oggetti complessi nell'ambito di tale notifica, il notificante collega i componenti (un componente di oggetto complesso o un componente di articolo in quanto tale) al rispettivo oggetto complesso "progenitore". Non vi è alcun limite al numero di livelli di "nidificazione" di oggetti complessi che si possono definire in un oggetto complesso. La figura 4 mostra una diversa rappresentazione dell'esempio della bicicletta descritto sopra per illustrare il modo in cui le informazioni vengono fornite all'interno di ciascuna entità *componente*; ciascuna di esse funge da "involucro" per le informazioni da includere per ciascun componente dell'oggetto complesso collegato, ossia mostra come le informazioni relative ai componenti e sottocomponenti della bicicletta siano contenute nella notifica SCIP in base alla prescrizione relativa al/i componente/i dell'oggetto complesso (rettangoli neri).

La figura 4 mostra inoltre che i dati che occorre fornire per soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2.1 e alla presente sezione devono essere considerati come un blocco ricorrente di informazioni per oggetti complessi che incorporano successivamente altri oggetti complessi come componenti fino alla chiusura della catena quando il componente dell'oggetto complesso collegato è un articolo in quanto tale contenente la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate (figura 2), per il quale è necessario fornire dati per soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2.3 per gli elementi che destano preoccupazione.



 Secondo il formato SCIP, in una notifica SCIP, qualsiasi oggetto per il quale sono fornite le informazioni relative a elementi che destano preoccupazione secondo la sezione 2.3, l'oggetto è definito come un articolo in quanto tale, in quanto non può avere componenti. Ciò deriva dal fatto che un articolo in quanto tale è inteso come l'unità di base o con il maggior grado di granularità in cui un articolo può esistere dopo la sua produzione.

Figura 4. Illustrazione del modo in cui le informazioni da fornire, conformemente alla prescrizione di cui alla prima riga della tabella 5, sono contenute nella notifica SCIP per la



bicicletta (ipotetica).

2.3 Prescrizioni supplementari esclusivamente per articoli in quanto tali

Le prescrizioni in materia di informazione di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente agli articoli, da soli o in oggetti complessi, ma non agli oggetti complessi. Ciò è stato brevemente illustrato nella sezione precedente.

Una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate può essere incorporata in un articolo (nella sua matrice) durante la sua produzione, nel momento in cui l'articolo è composto da una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in quanto tale o da una miscela contenente nella sua composizione una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate. Può anche essere incorporata o applicata successivamente in/su un articolo esistente, in una fase di lavorazione successiva, utilizzando la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in quanto tale o contenuta in una miscela (per esempio, rivestimenti, primer, adesivi, sigillanti); pertanto la miscela o la sostanza diventano parte integrante dell'articolo. Le sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate possono essere presenti negli articoli anche per altri motivi, in particolare come impurità dovute, ad esempio, alla trasformazione chimica o alla degradazione durante la produzione e l'ulteriore trasformazione degli articoli.

Alla voce elementi che destano preoccupazione, il notificante è tenuto a identificare le sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate presenti nell'articolo, il relativo intervallo di concentrazione e il materiale in cui la sostanza è presente come parte della composizione chimica dell'articolo.

2.3.1 Elementi che destano preoccupazione

Gli elementi che destano preoccupazione coniugano la composizione chimica pertinente con l'articolo nella notifica SCIP. Ciò include, tra le altre informazioni pertinenti disponibili, le informazioni essenziali rilevanti da prendere in considerazione insieme alla funzione o all'uso dell'articolo (sezione 2.1.1.5) e la collocazione in un oggetto complesso (sezione 2.2.1), se questa è la situazione, per identificare il potenziale rilascio della sostanza dall'articolo, che dovrebbe servire da base per valutare l'uso sicuro dell'articolo tenendo conto di tutte le sue fasi del ciclo di vita, compreso il momento in cui diventa rifiuto (sezione 2.1.3). Tale valutazione dovrebbe indurre a decidere se si debbano fornire o meno istruzioni per l'uso sicuro conformemente alle prescrizioni di cui alla tabella 4. Inoltre, le informazioni da fornire per le prescrizioni che riguardano gli elementi che destano preoccupazione sono importanti per la fase di trattamento dei rifiuti del ciclo di vita dell'articolo, al fine di garantire la corretta gestione dell'articolo una volta diventato rifiuto e consentire l'identificazione e il trattamento efficace dei rifiuti contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate, ad esempio riducendone la presenza nei materiali riciclati, al fine di promuovere il riciclaggio nei cicli di materiali non tossici e la produzione di materie prime di recupero di alta qualità.


La tabella 6 elenca e descrive brevemente i requisiti relativi agli elementi che destano preoccupazione di un articolo in una notifica SCIP.

Tabella 6. Elementi che destano preoccupazione (esclusivamente per articoli contenenti una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in una

concentrazione superiore allo 0,1 % p/p)


Elemento o elementi che destano preoccupazione*		O
Prescrizione specifica	Descrizione	O/R/F**
Sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate*¹	Fornire l'identificazione della sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate presente nell'articolo essendo inclusa nell'elenco ufficiale delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai fini dell'autorizzazione (pubblicata a norma dell'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH).	O
Intervallo di concentrazione*¹	Indicare la concentrazione della sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate nell'articolo in termini di intervalli di concentrazione peso/peso (p/p). L'intervallo di concentrazione (percentuale p/p) è fornito da un elenco di intervalli predefiniti, uno dei quali rappresenta l'intero intervallo che fa scattare l'obbligo di notifica SCIP: > 0,1 % p/p e ≤ 100 % p/p.	R
Categorie di materiali o miscele		
Categoria di materiali*²	Fornire l'identificazione del materiale di cui è costituito l'articolo (<i>matrice dell'articolo</i>) in cui è presente la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate. L'identificazione del materiale di cui è composto l'articolo (<i>matrice dell'articolo</i>) è fornita da un elenco predefinito di categorie di materiali, stabilito dall'ECHA (appendice 1). L'elenco comprende ampie categorie generali, ciascuna delle quali comprende a sua volta sottocategorie, ad eccezione della categoria "Altro". Ciascuna categoria, ad eccezione della categoria "Altro", contiene almeno un'ampia sottocategoria che mira a soddisfare tale prescrizione per i materiali che non rientrano in altre sottocategorie specifiche all'interno di una categoria. Consentono inoltre (come anche la categoria "Altro"), ove giustificato, di comunicare le informazioni senza un eccesso di dettagli, anche quando non sono disponibili informazioni più dettagliate.	#O
Caratteristica o caratteristiche supplementari del materiale*²	Ove opportuno, fornire informazioni supplementari sul materiale di cui è composto l'articolo sulla base di un elenco predefinito di caratteristiche ⁴⁰ o inserendo una caratteristica pertinente ⁴⁰ . Questa prescrizione integra la precedente relativa alla "categoria di materiali" nel descrivere meglio il materiale di cui è composto un articolo.	F

⁴⁰ Il termine "caratteristica" o "caratteristiche" (del materiale di cui è composto un articolo) in questa riga non deve essere confuso con le "caratteristiche" di cui alla tabella 3, che si riferiscono alle caratteristiche dell'articolo o dell'oggetto complesso segnalati.

Elemento o elementi che destano preoccupazione*		O
Prescrizione specifica	Descrizione	O/R/F**
Categoria di miscele	<p>Ove opportuno, fornire l'identificazione di una miscela contenente la sostanza o le sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate incorporate in una fase di lavorazione successiva (ad esempio, rivestimento) di un articolo o incorporata quando si uniscono o si assemblano di due o più articoli in un oggetto complesso (ad esempio adesivo, saldatura).</p> <p>Tale identificazione è fornita da un elenco predefinito di categorie di miscele (il sistema europeo di categorizzazione dei prodotti (EuPCS) utilizzato per descrivere "l'uso previsto di una miscela"⁴¹). L'EuPCS comprende ampie categorie che, nell'ambito di applicazione di una notifica SCIP, mirano principalmente a soddisfare tale prescrizione, ove giustificato, senza essere troppo dettagliate, anche quando non sono disponibili informazioni più dettagliate.</p> <p>La categoria di miscele permette di identificare dove è presente nell'articolo la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate, ad esempio qualora la sostanza non fosse presente nel materiale principale della matrice dell'articolo. Per le stesse finalità è necessaria anche per alcuni oggetti considerati come articoli contenenti una sostanza/miscela integrale ai sensi del capitolo 2 degli orientamenti SiA (ad esempio, termometro con liquido e batteria), quando la categoria di materiali non è adatta.</p>	#O 

*Ripetibile come blocco; *1Ripetibile; *2Ripetibile insieme (come blocco). Il notificante può fornire informazioni all'interno di questa prescrizione il numero di volte necessario affinché questa prescrizione come blocco, singolarmente o insieme, fornisca le informazioni necessarie.

** O = **Obbligatorio**, #O = **Obbligatorio fornire almeno la categoria di materiali o la categoria di miscele in base a ciascuna prescrizione**; R = **Richiesto** (è comunque disponibile un'opzione con una vasta gamma); F = **Facoltativo**.

 È obbligatorio selezionare una categoria di materiali o una categoria di miscele per presentare una notifica SCIP conformemente al formato SCIP. Ad ogni modo, negli elenchi predefiniti che non richiedono di fornire informazioni dettagliate in determinate situazioni, se giustificato, ad esempio quando le informazioni non sono a disposizione del notificante, sono disponibili la categoria "Altro" e le ampie sottocategorie (all'interno delle categorie). Tuttavia, il notificante è sempre invitato a chiedere informazioni più dettagliate ai propri fornitori per sostenere meglio gli obiettivi della banca dati SCIP (sezione 1.1). I notificanti possono anche fornire sia una categoria di materiali che una categoria di miscele, se ciò è rilevante ai fini di una migliore descrizione dell'articolo contenente sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate (ad esempio, la stessa sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate è presente sia nella matrice dell'articolo che in un rivestimento).

2.3.1.1 Sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate

L'identificazione della sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate presente nell'articolo

⁴¹ L'EuPCS è sviluppato nell'ambito di applicazione delle notifiche ai centri antiveleni ai sensi dell'articolo 45 e dell'allegato VIII del regolamento CLP.

deve essere indicata in una notifica SCIP come inclusa nell'[elenco ufficiale di sostanze candidate](#) estremamente preoccupanti ai fini dell'autorizzazione, vale a dire il nome della sostanza (come figura nell'elenco delle sostanze candidate) e i suoi identificatori numerici (numero CE e numero CAS), se disponibili.

Le sostanze che soddisfano uno o più criteri definiti nell'articolo 57 del regolamento REACH possono essere identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ed essere inserite nell'elenco di sostanze candidate all'autorizzazione. Dette SVHC possono essere:

- sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), categoria 1A o 1B;
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
- sostanze identificate in base a una valutazione caso per caso e per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che suscita un livello di preoccupazione equivalente, ad esempio gli interferenti endocrini.

L'[elenco di sostanze candidate](#) è disponibile sul sito web dell'ECHA. È stato istituito secondo la procedura descritta all'articolo 59 e pubblicato conformemente all'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH (identificazione SVHC). Se una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate è contenuta negli articoli in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p, scatta l'obbligo di notifica SCIP.

Si noti che l'elenco di sostanze candidate è aggiornato regolarmente, di norma due volte l'anno, quando più sostanze sono [identificate come SVHC](#).

2.3.1.2 Intervallo di concentrazione

La determinazione della concentrazione di una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in un articolo è essenziale per verificare l'applicabilità degli obblighi di notifica SCIP e di comunicazione ai sensi del regolamento REACH, nonché la notifica relativa alla sostanza nell'articolo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento REACH.

Il capitolo 3.2.3.1 degli [Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli](#) spiega come determinare la concentrazione di una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate e contenuta in un articolo. La tabella 5, all'interno del suddetto capitolo, illustra diversi scenari in base ai quali determinare la concentrazione [in peso/peso (p/p)] di una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate e contenuta in un articolo. Questi scenari rappresentano le modalità più comuni per incorporare una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in un articolo (isolato o incorporato in un oggetto complesso). Gli approcci per gli scenari che riguardano articoli incorporati in oggetti complessi e articoli parzialmente rivestiti sono dettati da considerazioni pratiche, al fine di superare le specifiche difficoltà di calcolo della concentrazione in questi casi particolari, garantendo al tempo stesso che siano rispettati i principi e gli obiettivi fondamentali delle disposizioni relative alle sostanze contenute negli articoli. Si precisa che la determinazione della concentrazione di una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate contenuta in un articolo deve essere sempre effettuata caso per caso. Le norme stabilite per gli articoli incorporati in oggetti complessi non dovrebbero comportare l'inapplicabilità degli obblighi per ciascun articolo considerato singolarmente e la presentazione o la comunicazione di una quantità o di una qualità inferiore di informazioni necessarie per garantire l'uso sicuro dell'articolo.

L'elenco degli intervalli di concentrazione predefiniti, peso/peso (p/p), è il seguente:

- > 0,1 % p/p e < 0,3 % p/p;
- ≥ 0,3 % p/p e < 1,0 % p/p;

- $\geq 1,0$ % p/p e $< 10,0$ % p/p;
- $\geq 10,0$ % p/p e $< 20,0$ % p/p;
- $\geq 20,0$ % p/p e < 100 % p/p;
- $> 0,1$ % p/p e ≤ 100 % p/p⁴².

Questi intervalli, ad eccezione del limite inferiore del primo e dell'ultimo intervallo di concentrazione, si basano sui limiti di concentrazione più pertinenti stabiliti nell'allegato III della [direttiva quadro sui rifiuti](#) (DQR) sulle caratteristiche di pericolo per i rifiuti, in particolare per quanto riguarda la cancerogenicità (HP 7) e la mutagenicità (HP 11), la tossicità per la riproduzione (HP 10)⁴³, la tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) (HP 5) e la sensibilizzazione (HP13).

2.3.1.3 Categorie di materiali o miscele

Dalla definizione di articolo di cui al regolamento REACH, gli articoli possono essere differenziati tra loro in base alla funzione (e agli usi), alla composizione chimica e alla forma fisica (forma, superficie o disegno). Le informazioni trasmesse alla banca dati SCIP devono consentire l'identificazione dell'articolo contenente la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate, come la "collocazione", se disponibile, in particolare quando l'articolo è incorporato in oggetti complessi.

Il campo "Categoria di materiali" consiste nel fornire, senza specificare in dettaglio, informazioni sul materiale di cui è composto l'articolo contenente la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate. Questa prescrizione non implica la presentazione di informazioni che descrivano pienamente la composizione chimica dell'articolo, ma solo ciò che è necessario per:

- i) consentire l'identificazione dell'articolo (sulla base del materiale), ad esempio i piani di tavoli da ufficio hanno la stessa funzione e le stesse applicazioni e possono essere differenziati solo in base al materiale di cui sono composti (ad esempio, plastica in PVC, vetro borosilicato, legno);
- ii) consentire ai gestori dei rifiuti di identificare il materiale di cui è composto l'articolo e quindi consentire loro di adattare o migliorare di conseguenza le pratiche di gestione e trattamento all'interno dei flussi di rifiuti sulla base dei materiali.

Le miscele in quanto tali sono escluse dall'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica SCIP. Tuttavia, nei casi in cui la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate sia incorporata in articoli utilizzando una miscela contenente tale sostanza nel momento in cui si uniscono o si assemblano due o più articoli in un oggetto complesso (ad esempio adesivo, saldatura) o quando un articolo sia ricoperto con una miscela di rivestimento⁴⁴, si dovrebbe indicare la "categoria di miscele" ([EuPCS](#)) per fare riferimento al materiale allo stato solido incorporato negli articoli utilizzando tali miscele (ad esempio adesivi, saldature, rivestimenti) anziché indicare una "categoria di materiali". Inoltre, può essere necessario utilizzare la categoria di miscele per oggetti considerati come articoli contenenti una sostanza/miscela integrale ai sensi del capitolo 2 degli Orientamenti SiA (ad esempio un termometro con liquido e una batteria). Non sono necessarie ulteriori informazioni su tali miscele oltre all'indicazione della categoria definita nell'EuPCS.

L'elenco predefinito delle categorie di materiali (appendice 1), stabilito dall'ECHA nel formato SCIP, comprende sottocategorie più ampie all'interno delle principali categorie di materiali che

⁴² Come indicare che la concentrazione della sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate e contenuta nell'articolo è superiore allo 0,1 % p/p.

⁴³ Il limite di concentrazione per il Repr. 2 di cui alla tabella 7 dell'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti non è preso in considerazione in questi intervalli.

⁴⁴ Cfr. la tabella 5 nel sottocapitolo 3.2.3.1 degli Orientamenti SiA

consentono la segnalazione di informazioni a un livello più generale, ad esempio, è possibile segnalare che un articolo è composto da:

- ferro o leghe di ferro (nella categoria "metalli");
- altre leghe non specificate di metalli non ferrosi (nella categoria "metalli");
- altro copolimero non alogenato non specificato [nella categoria "plastica" (e "polimeri")];
- altro copolimero alogenato non specificato [nella categoria "plastica" (e "polimeri")];
- altra gomma non specificata (nella categoria "gomma ed elastomeri");
- altre fibre tessili sintetiche non specificate (alla voce "fibre tessili e altre fibre").

Comprende anche la categoria "Altro" per includere materiali che non possono essere identificati utilizzando altre categorie/sottocategorie o quando tali informazioni non sono disponibili.

L'EuPCS comprende anche categorie più ampie che consentono la segnalazione di informazioni a un livello più generale; ad esempio, è possibile segnalare che la miscela contenente la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate incorporata nell'articolo è:

- altri adesivi e sigillanti non specificati;
- altre pitture e materiali di rivestimento non specificati.

Quando le informazioni non sono disponibili al livello richiesto da entrambe le categorie, il notificante è invitato a chiedere informazioni più dettagliate ai fornitori per supportare meglio gli obiettivi della banca dati SCIP (sezione 1.1).

2.4 Aggiornamento delle informazioni trasmesse alla banca dati SCIP

L'esito positivo della trasmissione delle informazioni alla banca dati SCIP è il requisito fondamentale prima di immettere sul mercato dell'UE un articolo contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p o un oggetto complesso che incorpora tale articolo. Ciò richiede la trasmissione di una notifica SCIP conformemente alle prescrizioni di cui alle sezioni da 2.1 a 2.3 del presente documento.

L'ECHA non effettua alcun controllo sulla qualità delle informazioni presentate da un soggetto obbligato in aggiunta all'esecuzione di regole di convalida programmate applicate dal portale per la notifica dell'ECHA³¹. Le informazioni trasmesse alla banca dati SCIP saranno disponibili al pubblico e pertanto facilmente accessibili ai gestori dei rifiuti nell'obiettivo di colmare l'attuale divario nel flusso di informazioni dalle catene di approvvigionamento alle catene dei rifiuti, e ai consumatori. L'ECHA pubblica sul proprio sito web le informazioni ricevute e garantisce la protezione delle informazioni commerciali riservate, ove giustificato.⁴⁵ Ad esempio, i dati obbligatori presentati che potrebbero consentire di stabilire collegamenti tra gli attori della stessa catena di approvvigionamento non sono resi pubblici (ad esempio gli identificatori alfanumerici dei componenti all'interno di oggetti complessi).

Le informazioni disponibili al pubblico nella banca dati SCIP sono soggette al controllo degli utenti della banca dati, vale a dire i gestori dei rifiuti, i consumatori, le ONG che rappresentano gli interessi dei consumatori e le autorità degli Stati membri. La responsabilità della qualità, accuratezza, completezza e attendibilità dei dati trasmessi spetta sempre a ciascun soggetto obbligato.

La trasmissione di informazioni aggiornate a una notifica SCIP che ha già avuto esito positivo può derivare, tra l'altro, da:

- una modifica normativa che comporta la presentazione obbligatoria di informazioni

⁴⁵ Ulteriori informazioni sulla diffusione dei dati SCIP e sulla riservatezza sono disponibili sul sito web dell'ECHA ([pagina web SCIP](#)).

aggiornate, in particolare quando una sostanza presente in un articolo (in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p) è inclusa nell'elenco di sostanze candidate dopo il 5 gennaio 2021;

- una modifica della composizione di un oggetto complesso, in termini di componenti e sottocomponenti che incorporano articoli in quanto tali contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate;
- una richiesta, da parte di un'autorità di uno Stato membro, di trasmissione di informazioni supplementari a una notifica SCIP, ad esempio qualora le informazioni trasmesse non garantiscano il rispetto dell'obbligo di notifica SCIP;
- qualsiasi modifica che il notificante ritenga pertinente per aggiornare una notifica SCIP su base volontaria, ad esempio se una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate e presente in un articolo è stata sostituita da un'alternativa più sicura.

Il notificante può sempre aggiornare su base volontaria la notifica SCIP presentata in precedenza con esito positivo dopo il 5 gennaio 2021, qualora vi siano modifiche alle informazioni già presentate o si renda necessario correggere eventuali informazioni presentate in precedenza.

2.4.1 Aggiornamento volontario quando una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate e presente in un articolo è stata sostituita da un'alternativa più sicura

Un soggetto obbligato può adoperarsi per sostituire l'uso di sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate con alternative più sicure nella composizione chimica degli articoli o nelle miscele utilizzate nelle fasi successive di lavorazione di articoli, anche quando si uniscono articoli a oggetti complessi o al loro interno. Pertanto, vi sono articoli in quanto tali o in oggetti complessi immessi sul mercato dell'UE che in precedenza comprendevano sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate e, in virtù di tali iniziative di sostituzione, non contengono più tali sostanze. In tali casi, nel formato SCIP è prevista una prescrizione facoltativa che consente al notificante di trasmettere volontariamente informazioni aggiornate alla notifica di tale articolo o alle notifiche di oggetti complessi che incorporano tale articolo, indicando che in quell'articolo non è più presente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate. La suddetta prescrizione facoltativa si applica solo agli articoli, in quanto tali o in quanto componenti di oggetti complessi, ma non agli oggetti complessi, come le prescrizioni di cui alla sezione 2.3.

Infine, le informazioni fornite in base alle prescrizioni relative alle istruzioni per l'uso sicuro (tabella 4 nella sezione 2.1.3) per l'articolo o gli oggetti complessi che lo incorporano devono essere aggiornate anche per modificare le istruzioni già trasmesse in modo da tenere conto della sostituzione della sostanza.

Tale prescrizione è concepita per essere utilizzata al fine di indicare che la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate, identificata come presente in un articolo, in una notifica SCIP presentata in precedenza con esito positivo durante la trasmissione di informazioni conformemente alle prescrizioni di cui alla tabella 6 nella sezione 2.3.1 per quell'articolo, non è più presente nel suddetto articolo. Presentando informazioni ai sensi di questa prescrizione facoltativa, si sostituisce l'intero blocco di informazioni fornito nella notifica precedente in base alle prescrizioni relative agli elementi che destano preoccupazione (tabella 6) nella notifica SCIP aggiornata per il suddetto articolo in quanto tale. Pertanto, questa prescrizione è inclusa nel formato SCIP alla sezione "Elementi che destano preoccupazione".

La tabella 7 descrive brevemente tale prescrizione facoltativa.

Tabella 7. Sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate non più presente

Prescrizione	Descrizione	O/R/F**
--------------	-------------	---------

Sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate non più presente*	Stabilire che la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate (precedentemente presente nell'articolo) non è più presente nell'articolo in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p, ad esempio a seguito della sostituzione della sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate con un'alternativa più sicura.	F
---	---	---

*Ripetibile. Il notificante può fornire informazioni all'interno di questa prescrizione il numero di volte necessario affinché questa prescrizione fornisca le informazioni necessarie.


** O = **Obbligatorio**; R = Richiesto; F = Facoltativo.

3. Soluzioni raccomandate per il livello di comunicazione nelle notifiche SCIP: "raggruppamento" e "struttura gerarchica"

Tutti gli articoli forniti in quanto tali o in oggetti complessi contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p, dunque non solo gli oggetti complessi finali disponibili sul mercato (prodotti), devono essere notificati all'ECHA presentando una notifica SCIP. Sebbene l'obbligo di notifica SCIP non si applichi a tutti gli articoli e oggetti complessi (ossia oggetti costituiti da più di un articolo) immessi sul mercato dell'UE, esiste un gran numero di articoli e oggetti complessi potenzialmente soggetti all'obbligo di notifica SCIP, da articoli molto semplici a oggetti altamente complessi, come illustrato negli esempi riportati nella figura 5. Il suo campo di applicazione è molto ampio in tutti i prodotti e settori (da fili di metallo e lamiere metalliche a viti e lame, da fogli di carta a prodotti cartacei quali buste, pannelli di compensato, pneumatici, tubi, bottiglie, forniture per ufficio, mobili, filati, indumenti, giocattoli, infissi, prolunghe e spine elettriche, elettrodomestici, biciclette, componenti elettronici, dispositivi elettronici, veicoli a motore, aerei, satelliti, ecc.), nonché trasversalmente fino a tutte le diverse fasi della catena di produzione e di montaggio, come illustrato anche nella figura 5, ad esempio articoli costituiti da sostanze o miscele, articoli prodotti da un'ulteriore lavorazione di articoli (*semilavorati*), articoli che sono ulteriormente assemblati come componenti di oggetti complessi, e oggetti complessi che, a loro volta, vengono ulteriormente assemblati come componenti in oggetti complessi più grandi. Di conseguenza, questo obbligo interessa potenzialmente anche molte imprese che immettono sul mercato articoli e oggetti complessi.

Figura 5. Illustrazione del potenziale ambito di applicazione molto ampio dell'obbligo di notifica SCIP.

(Gli esempi sono riportati a titolo puramente illustrativo. Ciò non significa necessariamente che gli articoli in quanto tali presentino solitamente sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate né che alcuni oggetti complessi più semplici mostrati di solito incorporino articoli contenenti tali sostanze)



Come punto di partenza, le migliori raccomandazioni che si possono suggerire alle imprese per ridurre l'impatto dell'obbligo di notifica SCIP e di comunicazione a valle della catena di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH, sono le seguenti, ove possibile:

- sostituire la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate nella composizione chimica degli articoli con alternative più sicure;
- selezionare fornitori che forniscono componenti e sottocomponenti senza incorporare articoli in quanto tali contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate;
- sicurezza intrinseca dalla fase di progettazione: nella fase di ideazione e progettazione di un nuovo oggetto complesso (prodotto), tenere conto della possibilità di evitare l'uso di componenti e sottocomponenti che incorporano articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate.

Qualora in articoli in quanto tali o in articoli all'interno di oggetti complessi immessi sul mercato non sia presente alcuna sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate, non vi è alcun obbligo di trasmettere notifiche SCIP all'ECHA. In alternativa, se almeno il numero di articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate contenute in oggetti complessi può essere ridotto al minimo nelle diverse fasi di assemblaggio, la preparazione e la trasmissione delle notifiche SCIP possono essere notevolmente facilitate.

Tuttavia, ciò non è sempre possibile dal punto di vista economico o tecnico.

A causa del campo di applicazione potenzialmente vasto dell'obbligo di notifica SCIP, le prescrizioni in materia di informazione (sezione 2), il formato di trasmissione SCIP e gli strumenti sono stati sviluppati come soluzione in grado di applicarsi a tutte le situazioni possibili per poter far fronte alla diversità di eventuali articoli e oggetti complessi potenzialmente soggetti al suddetto obbligo. Pertanto, essi

- offrono flessibilità sulle modalità di comunicazione delle informazioni alla banca dati SCIP conformemente alle prescrizioni di cui alle sezioni 2.1, 2.2 e 2.3;
- rafforzano la responsabilità dei notificanti per quanto riguarda la conformità; e
- creano flessibilità sul livello adeguato di strutturazione e trasmissione delle informazioni all'ECHA.

Tutti questi fattori rappresentano una sfida in termini di funzionalità, in particolare per quanto riguarda il numero elevato di notifiche SCIP e il potenziale volume di dati da presentare all'ECHA.


È probabile che il numero di singole notifiche SCIP aumenti con il numero e i livelli di assemblaggio di componenti e sottocomponenti che incorporano articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate e con il numero degli articoli in quanto tali in oggetti complessi. Inoltre, l'incremento di complessità dell'oggetto complesso potrebbe comportare una complicazione in termini di volume di dati e complessità di strutturazione delle informazioni in una notifica SCIP. A titolo di esempio, la figura 6 illustra i possibili livelli di assemblaggio di un o-ring in gomma contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate che viene incorporato in una pompa dell'acqua, assemblata in un motore, e infine il motore è incorporato in un veicolo. Per quanto riguarda il veicolo, possono esserci altri livelli di assemblaggio (non mostrati) se altri articoli in quanto tali contengono sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate (ad esempio l'o-ring nella distribuzione del motore, un componente del resistore in un dispositivo elettronico, tappi di plastica nelle valvole degli pneumatici).

Per oggetti molto complessi (ad esempio smartphone, veicoli) un'altra questione importante riguarda la quantità di livelli di componenti e sottocomponenti da segnalare in una notifica SCIP,

affinché un utente della banca dati SCIP, ovvero i gestori dei rifiuti, i consumatori e le autorità degli Stati membri, sia in grado di identificare e localizzare l'articolo contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate.


Questo, insieme alla questione in merito alla possibilità di operare un certo livello di raggruppamento di articoli identici o simili in un'unica notifica, può far fronte ad alcuni dei possibili impatti sulla funzionalità e sulla diffusione dei dati nella banca dati SCIP, tenendo conto degli obiettivi elencati nella sezione 1.1.

Figura 6. Illustrazione dei possibili livelli di assemblaggio necessari per identificare un o-ring (articolo in quanto tale) contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate (> 0,1 % p/p) all'interno di una pompa dell'acqua incorporata nel motore di un'autovettura.



Tuttavia, il numero di notifiche SCIP conseguente a questo livello di complessità non incide allo stesso modo su tutti i prodotti immessi sul mercato e l'impatto può essere limitato per molti oggetti meno complessi, come una ruota, una bicicletta, un sedile, attrezzature per esterni, utensili da fai da te, tessuti per interni e semplici apparecchi elettrici. La figura 7 mostra come aumenti la complessità da alcuni tipi di oggetti complessi rispetto ad altri man mano che vengono immessi sul mercato. Il numero di unità in tale figura rappresenta inoltre (senza alcun significato di proporzionalità) che di solito (ma non sempre), maggiore è il grado di complessità dell'oggetto minore è il numero di unità di questo tipo di oggetto complesso immesso sul mercato (come prodotto finale).

Figura 7. Rappresentazione della complessità tra diversi tipi di oggetti complessi.



Per conseguire gli obiettivi della banca dati SCIP, in sede di preparazione di una notifica SCIP si può ridurre il numero dei livelli di componenti e sottocomponenti e raggruppare articoli e oggetti complessi identici immessi sul mercato secondo criteri adeguati basati su considerazioni pratiche.

Inoltre, è necessario garantire la tutela degli interessi commerciali dei notificanti in merito alle informazioni trasmesse all'ECHA nelle notifiche SCIP, in particolare quelle che potrebbero rivelare collegamenti tra attori della catena di approvvigionamento. Le prescrizioni in materia di informazione di cui alla sezione 2 già prevedono alcune misure per evitare di trasmettere informazioni che possano pregiudicare tali interessi: ad esempio, non sono richiesti dettagli sulla composizione chimica degli articoli, è sufficiente identificare il materiale principale di cui è composto un articolo o la categoria della miscela incorporata in articoli in una fase successiva di lavorazione dell'articolo e la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate presente nell'articolo, nonché il suo intervallo di concentrazione nell'articolo (tabella 6 nella sezione 2.3.1). Un altro esempio è la prescrizione relativa all'identificazione della funzione o dell'uso dell'articolo (categoria degli articoli nella tabella 2 della sezione 2.1.1) selezionando una categoria degli articoli da codici NC/TARIC e descrizioni predefiniti (sulla base dell'elenco TARIC) per le quali non è richiesta la presentazione di una funzione, di un uso o di un'applicazione precisi dell'articolo o dell'oggetto complesso.

Per quanto riguarda la diffusione dei dati che devono essere messi a disposizione del pubblico, al fine di evitare che si stabiliscano collegamenti tra gli attori della catena di approvvigionamento con qualsiasi mezzo a partire da tali dati, non vengono divulgate le seguenti informazioni:

- l'identità dei notificanti (soggetti obbligati);
- nomi specifici (ad esempio marca, modello) o identificatori (alfanumerici o numerici) dei componenti di oggetti complessi.

Tutte le altre informazioni trasmesse all'ECHA sono pubblicate sul sito web dell'ECHA. La qualità, l'accuratezza, la completezza e la solidità dei dati trasmessi rimangono sempre sotto la responsabilità di ciascun notificante, così come la responsabilità di non trasmettere dati che possano essere considerati pregiudizievoli per i loro interessi commerciali. Vengono resi noti i nomi e gli identificatori degli articoli immessi sul mercato in quanto tali presentati alla banca dati SCIP (entità di livello superiore). Per quanto riguarda gli oggetti complessi (prodotti) immessi sul mercato, vengono resi pubblici anche i nomi e gli identificatori presentati in una notifica SCIP (entità di livello superiore); tuttavia, per quanto riguarda i componenti e i sottocomponenti, vengono resi pubblici solo il nome e la categoria degli articoli (descrizione armonizzata basata sulla funzione e sull'uso utilizzando i codici NC/TARIC e le descrizioni predefiniti), nonché le istruzioni per l'uso sicuro, le istruzioni di smontaggio e le caratteristiche. Ad esempio, se per una bicicletta esistono diverse notifiche SCIP presentate all'ECHA da diversi attori della catena di approvvigionamento, non viene reso pubblico il nome di ogni notificante ma vengono rese note le informazioni sulla bicicletta, come la marca e il modello. Inoltre, se la bicicletta comprende uno pneumatico di una determinata marca e modello, neanche queste informazioni specifiche vengono divulgate ma la banca dati SCIP mostra che lo pneumatico (componente identificabile dal nome, dalla categoria degli articoli e dalla categoria di materiali, nonché dalle caratteristiche, dall'immagine e dalle istruzioni per l'uso sicuro, se fornite) incorporato in tale bicicletta contiene una sostanza specifica inclusa nell'elenco di sostanze candidate.

Nelle prossime sezioni i seguenti quesiti riceveranno risposte chiare:

- È possibile presentare articoli o oggetti complessi identici o quasi identici in un'unica notifica SCIP ("raggruppamento")?
- Quanti livelli di componenti e sottocomponenti di un oggetto complesso devono essere inclusi in una notifica SCIP per consentire l'identificazione e la "collocazione" dell'articolo contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate ("struttura gerarchica")?

3.1 Criteri per il "raggruppamento" di articoli e oggetti complessi identici o quasi identici in una notifica SCIP

In questa sezione sono definiti vari criteri per consentire il "raggruppamento" in una notifica

SCIP per:

- articoli “*del tutto identici*” immessi sul mercato dell’UE in quanto tali;
- articoli “*quasi identici*” immessi sul mercato dell’UE in quanto tali;
- oggetti complessi “*quasi identici*” immessi sul mercato dell’UE.

3.1.1 Criteri per il “raggruppamento” di articoli *del tutto identici*

In questo contesto e secondo la definizione di “articolo” del regolamento REACH (sezione 1.3), per articoli *del tutto identici* si intendono gli articoli in quanto tali con

- la stessa esatta funzione o uso,
- la stessa forma fisica (forma, superficie e disegno),
- e la stessa composizione chimica.

Possono esserci variazioni molto limitate della forma fisica e della composizione chimica dovute a differenze comuni derivanti dal processo di produzione, ad esempio tra lotti diversi o tra siti di produzione diversi. Se queste variazioni sono molto limitate, si ritiene che gli articoli soddisfino il significato di cui sopra, esclusivamente ai fini della trasmissione di informazioni nell’ambito della stessa notifica SCIP.

Lo stesso soggetto obbligato può trasmettere all’ECHA una notifica SCIP che riguarda diversi o molti articoli *del tutto identici*.



La direttiva quadro sui rifiuti impone una notifica per articolo e non per singola unità.

Esempio 2: elevato numero di viti importate *del tutto identiche*

Un’impresa importa e immette sul mercato dell’UE un elevato numero di viti (contenenti una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p) con un raggio sotto la testa, una lunghezza nominale, una lunghezza della filettatura e una testa definiti conformemente a norme stabilite.

Figura 8. Articoli *del tutto identici*: viti con un raggio sotto la testa, una lunghezza nominale, una lunghezza della filettatura e una testa definiti conformemente a norme stabilite



(Foto di [Eliza Diamond](#) su [Unsplash](#))

Poiché tutte le viti (unità) sono di per sé del tutto identiche, in base al significato fornito sopra, tutte possono essere considerate come un articolo e deve essere presentata all’ECHA una sola notifica SCIP per soggetto obbligato, fornendo le informazioni conformemente alle prescrizioni di cui alle sezioni 2.1 e 2.3.

3.1.2 Criteri per il "raggruppamento" di articoli *quasi identici*

Alcuni articoli in quanto tali immessi sul mercato dell'UE, del tutto identici in termini di composizione chimica, ma che non possono essere considerati articoli *del tutto identici*, come descritto nella sezione precedente, possono comunque essere presentati nella stessa notifica SCIP all'ECHA se sono soddisfatti determinati criteri. In questo contesto, questi articoli sono denominati articoli *quasi identici* e soddisfano i seguenti criteri:

- hanno la stessa funzione o lo stesso uso;
- contengono la stessa sostanza o le stesse sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate;
- sono realizzati con lo stesso materiale o la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate è incorporata al loro interno utilizzando la stessa categoria di miscele in una fase successiva di lavorazione;
- le istruzioni per l'uso sicuro sono le stesse, come conseguenza logica dei criteri precedenti.

Articoli *quasi identici* che soddisfano tali criteri possono essere presentati all'ECHA nella stessa notifica SCIP, a condizione che nella notifica SCIP siano forniti i corretti elementi per l'identificazione (commerciale) (capitolo 2) di **ciascun sottogruppo di articoli del tutto identici** (ad esempio nomi e identificatori alfanumerici) messi a disposizione o immessi sul mercato, conformemente alle prescrizioni di cui alla tabella 2 nella sezione 2.1.1, comprese quelle classificate come facoltative, se necessario, affinché qualsiasi utente della banca dati SCIP identifichi inequivocabilmente i suddetti sottogruppi di articoli *del tutto identici* nella banca dati.

Esempio 2: o-ring di larghezza, diametro o colore diversi

Un'impresa XYZ immette sul mercato dell'UE diversi o-ring realizzati con lo stesso materiale contenente la stessa sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate alla stessa concentrazione, ma di larghezza/spessore, diametro e colore diversi.

Le informazioni che figurano nel catalogo dell'impresa XYZ sono le seguenti:

O-ring						
<i>Marca: Rubber joints RJ</i>						
<i>Materiale: gomma butadiene-stirene (SBR) vulcanizzata</i>						
						
<i>Diametro:</i>	<i>15 mm</i>	<i>15 mm</i>	<i>20 mm</i>	<i>20 mm</i>	<i>20 mm</i>	<i>20 mm</i>
<i>Spessore:</i>	<i>2,0 mm</i>	<i>2,0 mm</i>	<i>3,5 mm</i>	<i>3,5 mm</i>	<i>5,0 mm</i>	<i>5,0 mm</i>
<i>Colore:</i>	<i>Nero</i>	<i>Grigio</i>	<i>Nero</i>	<i>Grigio</i>	<i>Nero</i>	<i>Grigio</i>
<i>N. articolo:</i>	<i>15x2.0B RJ</i>	<i>15x2.0G RJ</i>	<i>20x3.5B RJ</i>	<i>20x3.5G RJ</i>	<i>20x5.0B RJ</i>	<i>20x5.0G RJ</i>

Nelle comunicazioni ai clienti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH, l'impresa XYZ include le seguenti informazioni supplementari:

"Tutti gli o-ring identificati dal n. articolo 15x2.0B RJ, 15x2.0G RJ, 20x3.5B RJ, 20x3.5G RJ, 20x5.0B RJ e 20x5.0G RJ con le specifiche incluse nella scheda tecnica allegata (come appaiono nel nostro catalogo) contengono nella loro composizione chimica la sostanza acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7, n. CE: 276-158-1, n. CAS:71888-89-6, inclusa nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione dal 20/06/2011, in quanto classificata come "Tossica per la riproduzione (articolo 57 quater)", pubblicata conformemente all'articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH sul sito web dell'ECHA. Questa sostanza è presente negli o-ring

identificati in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p, più in particolare con una concentrazione minima pari al 7 % p/p e una concentrazione massima pari all'8 % p/p. Le istruzioni per l'uso sicuro pertinenti per garantire l'uso sicuro di questi o-ring, in virtù della presenza nella composizione chimica della suddetta sostanza identificata e inclusa nell'elenco di sostanze candidate, durante l'intero ciclo di vita, compresa la durata d'uso e la fase di smaltimento/riciclaggio, nonché del prevedibile uso improprio, sono anch'esse fornite nella scheda tecnica allegata e sono le stesse."

Sulla base di tali informazioni in possesso dell'impresa XYZ, è possibile concludere che gli o-ring specificati nel catalogo sono articoli *quasi identici*, in quanto soddisfano i criteri necessari di cui sopra:

- Hanno la stessa funzione o lo stesso uso: sono tutti o-ring che possono essere descritti dalla stessa "categoria degli articoli", vale a dire dai seguenti codici NC/TARIC e descrizioni.
(ad esempio:
 - 4008290090 – Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma > Gomma e lavori di gomma > Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita > di gomma non alveolare > Altro > Altro
 - 4016930090 – Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma > Gomma e lavori di gomma > Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita > Altro > Guarnizioni, rondelle e altri giunti di tenuta > Altro).
- Contengono la stessa sostanza o le stesse sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate:
acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7, n. CE: 276-158-1, n. CAS: 71888-89-6.
- Sono realizzati con lo stesso materiale:
gomma butadiene-stirene (SBR), vulcanizzata.
- Le istruzioni per l'uso sicuro sono le stesse:
"...Le istruzioni per l'uso sicuro pertinenti per garantire l'uso sicuro di questi o-ring, in virtù della presenza nella composizione chimica della suddetta sostanza identificata e inclusa nell'elenco di sostanze candidate, durante l'intero ciclo di vita, compresa la durata d'uso e la fase di smaltimento/riciclaggio, nonché del prevedibile uso improprio, sono anch'esse fornite nella scheda tecnica allegata e sono le stesse."

Se l'impresa XYZ fornisce nella notifica SCIP la "Marca: Rubber joints RJ" di cui alla prescrizione "Altro/i nome/i [tipo e valore]" e i rispettivi identificatori alfanumerici, ossia il *n. articolo*, per ciascun sottogruppo di articoli *del tutto identici* (o-ring con lo stesso diametro, spessore e colore) come figurano nel catalogo (cfr. la tabella precedente), di cui alla prescrizione "Altro/i identificatore/i dell'articolo [tipo e valore]", come indicato nella tabella 2 nella sezione 2.1.1, allora l'impresa XYZ può presentare all'ECHA una singola notifica SCIP per tutti gli o-ring identificati sopra (dal catalogo dell'impresa XYZ).

3.1.3 Criteri per il "raggruppamento" di oggetti complessi *quasi identici*

Generalmente, è disponibile sul mercato un gran numero di unità di oggetti complessi con i seguenti identificatori commerciali comuni (tra l'altro a seconda delle pratiche del settore o degli attori della catena di approvvigionamento), solitamente disponibili sui prodotti, sulle etichette, nei cataloghi o in altri mezzi:

- nome commerciale,
- marca,

- modello, e
- numero di codice a barre.

Per alcuni oggetti complessi, come i dispositivi elettronici e i veicoli, il prodotto imballato o l'etichetta reca di norma un numero di serie o di identificazione per ciascuna unità immessa sul mercato.

In molti casi, le unità di oggetti complessi immesse sul mercato da un'impresa con tali identificatori commerciali comuni possono essere suddivise in diverse serie di unità che incorporano le stesse combinazioni di componenti e sottocomponenti con articoli in quanto tali contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate (> 0,1 % p/p). Questi oggetti complessi, e solo questi, sono soggetti all'obbligo di notifica SCIP. Le unità dei suddetti oggetti complessi con possibili combinazioni in cui non sono incorporati al loro interno articoli in quanto tali contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate non sono soggette all'obbligo di notifica SCIP.

Analogamente agli articoli *quasi identici*, anche alcuni oggetti complessi immessi sul mercato dell'UE, denominati oggetti complessi *quasi identici*, possono essere presentati all'ECHA nella stessa notifica SCIP qualora siano soddisfatti determinati criteri, come spiegato nella precedente sezione 3.1.2.

Gli oggetti complessi *quasi identici* sono oggetti complessi che soddisfano i seguenti criteri:

- L'oggetto complesso (unità) ha la stessa funzione o lo stesso uso (ossia lo stesso nome e la stessa "categoria degli articoli" oppure stesso/i codice/i NC/TARIC e descrizione/i).
- L'oggetto complesso (unità) incorpora gli stessi componenti e sottocomponenti (ovvero aventi la stessa funzione/uso secondo il criterio precedente) e l'oggetto complesso o i suoi componenti e sottocomponenti incorporano gli stessi articoli in quanto tali, che soddisfano i criteri per articoli in quanto tali *quasi identici* di cui alla sezione 3.1.2.
- Le istruzioni per l'uso sicuro sono le stesse dell'oggetto complesso (unità) immesso sul mercato, come conseguenza logica dei due criteri di cui sopra.

Gli oggetti complessi che soddisfano questi criteri – oggetti complessi *quasi identici* – possono essere presentati all'ECHA nella stessa notifica SCIP, **a condizione che, nella notifica SCIP, siano inclusi** gli elementi corretti per l'identificazione (ad esempio nomi e identificatori alfanumerici) conformemente alle prescrizioni di cui alla tabella 2 nella sezione 2.1.1, compresi quelli classificati come facoltativi, se necessario, affinché qualsiasi utente della banca dati SCIP identifichi inequivocabilmente tali oggetti complessi all'interno della banca dati e le informazioni ivi presenti ad essi collegate. Nella maggior parte dei casi, come illustrato nell'esempio 3, gli identificatori comuni comunicati nella catena di approvvigionamento e a disposizione dei destinatari degli articoli e dei consumatori, come quelli elencati sopra, non sono generalmente sufficienti per soddisfare quest'ultimo criterio.

Al fine di soddisfare tutti i criteri di cui sopra per articoli *quasi identici*, al momento della presentazione di una notifica SCIP è necessario fornire un identificatore primario e specifico dell'articolo per ciascuna serie di oggetti complessi quasi identici, vale a dire per ciascuna serie di unità con una combinazione unica di componenti e sottocomponenti con articoli in quanto tali contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate (> 0,1 % p/p), secondo i criteri di cui sopra.

Il "raggruppamento" di unità di oggetti complessi *quasi identici* secondo tali criteri potrebbe non essere possibile sulla base dell'identificazione comune di oggetti complessi, attualmente utilizzati nelle catene di approvvigionamento, in quanto oggetti complessi diversi in termini di composizione (vale a dire in termini di componenti e sottocomponenti con articoli in quanto tali contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate) possono attualmente essere immessi sul mercato con gli stessi identificativi (commerciali) (ad esempio quelli elencati sopra).

Per illustrare meglio l'applicabilità dei criteri volti a definire oggetti complessi *quasi identici* e a mostrare il disallineamento tra le pratiche più comuni di identificazione commerciale di oggetti

complessi e gli elementi di identificazione (nomi e identificatori alfanumerici) che devono essere inclusi in un'unica notifica SCIP per il "raggruppamento" di oggetti complessi *quasi identici*, di seguito è riportato un esempio ipotetico per uno "smartphone 100".

Esempio 3: "smartphone 100" per illustrare i criteri di definizione di oggetti complessi *quasi identici* da presentare in un'unica notifica SCIP

Un'impresa ZYX immette sul mercato dell'UE 649 unità di uno "smartphone 100" soggetto all'obbligo di notifica SCIP, in quanto tutte contengono una o più sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate (> 0,1 % p/p) nei loro componenti o sottocomponenti.

L'identificazione commerciale delle unità "smartphone 100" sul dispositivo e sull'etichetta di ciascuna unità nonché nel catalogo dell'impresa ZYX contiene le seguenti informazioni:

Identificazione commerciale dello "smartphone 100"



Smartphone 100

Marca: MARCA

Modello: 100f

Numero di codice a barre (EAN):

123#####456



**Nota: numeri di serie disponibili per le 649 unità
999350-999999**

Le unità "smartphone 100" sono messe a disposizione o immesse sul mercato dall'impresa ZYX con un nome comune, un marchio e un numero di codice a barre, anche se contengono diverse combinazioni di componenti e sottocomponenti che incorporano articoli in quanto tali con diverse sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate.

Tuttavia, queste diverse combinazioni sono spesso le stesse per i diversi insiemi di unità assemblate (ad esempio, serie 1, serie 2, serie 3), ossia comprendono un vasto numero di unità immesse sul mercato con numeri di serie o numeri di identificazione specifici per ciascuna unità. Questi numeri sono anche "identificatori commerciali" e di solito sono forniti con l'unità di prodotto venduta:

- Serie 1 di unità "Smartphone 100" che soddisfa i criteri di oggetti complessi *quasi identici*: 200 unità; numeri di serie 999350-999550.
- Serie 2 di unità "Smartphone 100" che soddisfa i criteri di oggetti complessi *quasi identici*: 350 unità; numeri di serie 999550-999900.
- Serie 3 di unità "Smartphone 100" che soddisfa i criteri di oggetti complessi *quasi identici*: 99 unità; numeri di serie 999900-999999.

Pertanto, in base ai criteri di raggruppamento di cui sopra per gli oggetti complessi, ciascuna di queste serie (compreso un numero potenzialmente elevato di singole unità) – oggetti complessi *quasi identici* – potrebbe essere presentata alla banca dati SCIP con un'unica

notifica attribuendo a ciascuna serie un unico identificatore primario dell'articolo (ID primario).

La tabella che segue mostra che per l'esempio dello "smartphone 100" vi sono 3 serie di possibili combinazioni di componenti e sottocomponenti che incorporano articoli in quanto tali con diverse sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate per lo "smartphone 100" costituito dal numero di singole unità elencate sopra, sulla base delle informazioni in possesso dell'impresa ZYX. Ciascuna di queste 3 serie potrebbe essere segnalata in un'unica notifica SCIP, ovvero si dovranno trasmettere all'ECHA solo tre notifiche SCIP per tutte le 649 unità immesse sul mercato dall'impresa ZYX. Per presentare all'ECHA le 3 notifiche SCIP richieste da parte dell'impresa ZYX, il suddetto notificante deve fissare, per ciascuna di tali notifiche SCIP, un valore per l'identificatore primario e specifico dell'articolo come indicato nella tabella sottostante (in rosso scuro).

Identificazione specifica richiesta delle serie di "smartphone 100" per le notifiche SCIP			
Identificativo primario dell'articolo	ID primario (Serie 1) (200 unità)	ID primario (Serie 2) (350 unità)	ID primario (Serie 3) (99 unità)
Smartphone 100	100-1	100-2	100-3
O scheda a circuiti stampati PCB	PCB-01	PCB-02	-
Ø Condensatore PAC	CAP-001	CAP-002	-
- Contatto CO	CO-0001	CO-0001	-
	SVHC 1	SVHC 1	
- Involucro esterno CA	CA-0002	-	-
	SVHC 2		
O Batteria BAT	BAT-03	-	BAT-03
	SVHC 3		SVHC 3

SVHC = Sostanza estremamente preoccupante inclusa nell'elenco di sostanze candidate (sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate)

Descrizione sintetica: ciascun dispositivo "smartphone 100" incorpora due componenti, una scheda a circuiti stampati PCB e una batteria BAT. La batteria BAT è considerata un articolo ai sensi del regolamento REACH, se la composizione chimica che desta preoccupazione è l'elettrolito. La scheda a circuiti stampati PCB è un oggetto complesso che incorpora un condensatore CAP come componente rilevante (per SCIP). Il condensatore CAP è un oggetto complesso con due componenti rilevanti (per SCIP), il contatto CO e l'involucro esterno CA.

La batteria BAT-03 è rilevante solo per le 200 unità della serie 1, con un valore per l'identificatore primario dell'articolo (ID primario 100-1), e per le 99 unità della serie 3, con ID primario 100-3, in quanto la batteria BAT-03 contiene una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate, SVHC 3, nell'elettrolito.

La scheda a circuiti stampati PCB-01 è rilevante solo per le 200 unità della serie 1, con ID primario 100-1, in quanto incorpora il condensatore CAP-001, che incorpora il contatto CO-0001 con la sostanza SVHC 1 e l'involucro esterno CA-0002 con la sostanza SVHC 2, entrambe incluse nell'elenco di sostanze candidate.

La scheda a circuiti stampati PCB-02 è rilevante solo per le 350 unità della serie 2, con ID primario 100-2, in quanto incorpora il condensatore CAP-002, che comprende il contatto CO-0001 con la sostanza SVHC 1 inclusa nell'elenco di sostanze candidate.

L'esempio illustrato per il "raggruppamento" di unità di oggetti complessi quasi identici in riferimento ai dispositivi "smartphone 100" mostra che è molto probabile che al momento vi sia un disallineamento tra l'identificazione comune dei dispositivi messi a disposizione o comunicati ai destinatari (di tali dispositivi nella catena di approvvigionamento) e ai consumatori, al momento della loro messa a disposizione o immissione sul mercato, e la necessaria identificazione basata sui dati comuni che devono essere presentati nelle notifiche SCIP in termini di composizione (ossia in termini di componenti e sottocomponenti con articoli in quanto tali

contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate).

! Occorre evitare la trasmissione multipla degli stessi dati alla banca dati SCIP per unità di oggetti complessi che soddisfano i criteri di oggetto complesso *quasi identico*, come elencati sopra. La direttiva quadro sui rifiuti impone una notifica per articolo e non per unità. Pertanto, qualora un oggetto complesso abbia la stessa composizione, in termini di componenti e sottocomponenti con gli stessi articoli in quanto tali contenenti le stesse sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate, deve essere presentata una sola notifica SCIP per tutte le unità che hanno la stessa composizione, secondo i criteri di cui sopra per oggetti complessi *quasi identici*, a condizione che siano inclusi tutti i necessari requisiti di identificazione (ad esempio identificatore primario dell'articolo e potenzialmente altri).

Per consentire agli utenti della banca dati SCIP (ad esempio destinatari e consumatori) di individuare quale serie di dati (identificata tramite l'identificatore primario dell'articolo nella banca dati SCIP) è collegata allo specifico oggetto complesso (unità di prodotto) che desiderano acquistare, è necessario comunicare o mettere a disposizione degli attori della catena di approvvigionamento e dei consumatori la necessaria identificazione dell'oggetto complesso (ossia nome/i e identificatori (alfa)numerici) per il quale è stata presentata all'ECHA una notifica specifica. Ad esempio, l'impresa ZYX (nell'esempio 3 di cui sopra) quando immette o rende disponibili sul mercato i dispositivi "smartphone 100" deve includere identificatori aggiuntivi (ad esempio, l'identificatore primario dell'articolo per ciascuna serie di unità oggetto della stessa notifica SCIP) o adattare gli identificatori comunicati nella catena di approvvigionamento e ai consumatori; vale a dire che l'identificazione di tutte le unità "Smartphone 100" sotto lo stesso marchio, modello e numero di codice a barre (EAN) non sembra sufficiente per un utente della banca dati SCIP a identificare quale serie di dati in una notifica SCIP (identificata tramite l'identificatore primario dell'articolo nella banca dati SCIP) è collegata alla serie delle unità di prodotto che desiderano acquisire, commercializzare o acquistare.

Raccomandazione relativa all'identificazione disponibile nella catena di approvvigionamento e rivolta ai consumatori per oggetti complessi *quasi identici* (diverse o molteplici unità) presentati nella stessa notifica SCIP:

Incorporare progressivamente l'identificatore primario dell'articolo o altro identificatore specifico incluso nella notifica SCIP come parte dell'identificazione di oggetti complessi *quasi identici* al momento della loro messa a disposizione o immissione sul mercato, affinché sia facilmente accessibile agli attori della catena di approvvigionamento e ai consumatori al momento della consultazione della banca dati SCIP.

Potrebbe ad esempio essere richiesto alle imprese di adattare progressivamente in modo adeguato l'identificazione di tali oggetti complessi (ad esempio il nome o i nomi o gli identificatori (alfa)numerici), tenendo conto dei dati SCIP presentati, al momento della loro messa a disposizione o immissione sul mercato dell'UE.

La presente raccomandazione consente di identificare nella banca dati SCIP l'oggetto complesso che incorpora l'articolo contenente la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate cui sono collegate le informazioni sull'uso sicuro. Garantisce che tutti gli attori della catena di approvvigionamento e i consumatori adottino, ognuno nella fase di pertinenza, misure di gestione dei rischi derivanti dalla presenza di sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate negli articoli al fine di garantirne un uso completamente sicuro. L'identificazione dei dati collegati a un prodotto specifico immesso sul mercato potenzialmente integrata da altre azioni volontarie può anche consentire a taluni gestori dei rifiuti (ad esempio, addetti allo smontaggio e operatori che si occupano della preparazione per il riutilizzo dell'intero prodotto o di taluni componenti funzionanti) di individuare e adottare l'opzione di trattamento efficace per quanto riguarda i rifiuti contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate, una volta che i prodotti entrino nella fase di smaltimento.

Tale raccomandazione consente inoltre di conseguire uno degli obiettivi principali della banca dati SCIP, ovvero consentire scelte di acquisto consapevoli per le quali è indispensabile che l'utente della banca dati conosca un identificatore specifico che consenta di effettuare una ricerca nella banca dati SCIP in merito a un determinato prodotto e di trarre conclusioni sulla presenza o meno di una sostanza inclusa

nell'elenco di sostanze candidate negli articoli incorporati al suo interno (oggetto complesso *quasi identico*).

3.1.4 Approcci raccomandati dall'ECHA: "raggruppamento" di articoli *del tutto identici*, articoli *quasi identici* e oggetti complessi *quasi identici* in una notifica SCIP

L'ECHA **si limita a raccomandare** il "raggruppamento" di articoli *del tutto identici* (sezione 3.1.1), articoli *quasi identici* (sezione 3.1.2) e oggetti complessi *quasi identici* (sezione 3.1.3) in un'unica notifica SCIP basata sui criteri sopra descritti. Ciò consente di ridurre in maniera significativa il numero di notifiche da effettuare (ad esempio di un fattore compreso tra 10 e 100), riducendo così l'impatto sul settore. Inoltre garantisce che nella banca dati SCIP siano inseriti dati più significativi per i consumatori e i gestori dei rifiuti, in quanto la comunicazione a un livello troppo granulare (ad esempio, livello di singola unità di prodotto/livello di numero di serie) può portare a un approccio di "dump di dati", come spiegato di seguito.



L'ECHA riconosce l'esistenza di un rischio residuo che, anche con le raccomandazioni descritte nel presente documento per il "raggruppamento", i volumi di dati che l'ECHA deve conservare e trattare possano essere così ingenti da comportare ritardi nel relativo trattamento.

I criteri stabiliti nelle sezioni precedenti per articoli *del tutto identici* (sezione 3.1.1), articoli *quasi identici* (sezione 3.1.2) e oggetti complessi *quasi identici* (sezione 3.1.3) nelle singole notifiche SCIP, possono essere considerati in linea con una lettura rigorosa del testo giuridico e della definizione di "articolo", nonché con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 33 del regolamento REACH e alla direttiva quadro sui rifiuti, a condizione che nelle notifiche siano inclusi gli elementi corretti per l'identificazione di ciascun articolo o oggetto complesso (ad esempio nomi e identificatori alfanumerici), utilizzando una combinazione appropriata di nomi e identificatori alfanumerici nel formato SCIP. In tal modo tutti gli articoli sarebbero identificati e notificati, ma possono essere raggruppati in un'unica notifica.

A parte i casi eccezionali per prodotti altamente personalizzati quali aerei, apparecchiature di laboratorio per la ricerca, talune attrezzature sanitarie e satelliti, si dovrebbe evitare la segnalazione a livello di "singola unità di prodotto" o di numero di serie per i seguenti motivi:

- comporterebbe un'enorme moltiplicazione degli stessi dati ("dump di dati"), in cui gli utenti della banca dati non potrebbero più orientarsi, in quanto sarebbe difficile trovare i dati giusti al giusto livello di granularità (ad esempio, una ricerca per "smartphone 100" restituirebbe decine o centinaia di migliaia di risultati invece di 10-100 possibili variazioni);
- l'approccio che consiste nel copiare tutti i dati esistenti senza apportare adeguamenti allo SCIP può sembrare "facile" per alcuni settori che hanno già una grande quantità di dati disponibili, ma certamente non lo sarà per la maggior parte degli altri settori per cui non è facilmente accessibile. E senza adattare le descrizioni dei dati, i dati non saranno comprensibili per gli utenti esterni. I dati interni dell'impresa, invece, dovrebbero essere adattati in modo da risultare comprensibili ai consumatori e ai gestori dei rifiuti;
- le informazioni commercialmente sensibili, come il numero di unità vendute sul mercato dell'UE, potrebbero essere reperite dal portale di diffusione se comunicate a questo livello di dettaglio;
- creerebbe inoltre un volume ingestibile di dati per la banca dati SCIP e i tempi di elaborazione per la rappresentazione dei risultati della ricerca e il loro volume (ad esempio, una ricerca di un determinato modello di smartphone potrebbe restituire centomila o più risultati identici) rischierebbe di compromettere gli obiettivi della banca dati.



Per questi motivi, occorre evitare di presentare più volte gli stessi dati alla banca dati SCIP riguardanti articoli *del tutto identici* (sezione 3.1.1), articoli *quasi identici* (sezione 3.1.2) e

oggetti complessi quasi identici (sezione 3.1.3) mediante notifiche SCIP non necessarie. La direttiva quadro sui rifiuti impone una notifica per articolo e non per unità. Pertanto, per quanto riguarda unità di un oggetto complesso con la stessa composizione, in termini di componenti e sottocomponenti con gli stessi articoli in quanto tali contenenti le stesse sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate, deve essere presentata una sola notifica SCIP per tutte queste unità, secondo i criteri stabiliti nella sezione 3.1.3 relativa agli oggetti complessi *quasi identici*, e tutti i necessari requisiti di identificazione (ad esempio identificatore primario dell'articolo e potenzialmente altri). Se ritenuto necessario l'ECHA può valutare la possibilità di disincentivare le comunicazioni voluminose con gli stessi dati, che possono essere evitate utilizzando i criteri di "raggruppamento" di cui alle sezioni 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, con mezzi tecnici.

3.1.5 Responsabilità degli Stati membri: recepimento dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti e applicazione

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti estende ai fornitori di articoli gli obblighi previsti dall'articolo 33 del regolamento REACH di comunicare, a determinate condizioni, informazioni sulla presenza di sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate nei loro articoli a valle della catena di approvvigionamento e ai consumatori (su richiesta), imponendo loro di trasmettere tali informazioni anche all'ECHA.

I criteri di cui alle sezioni 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, nonché le raccomandazioni di cui alla sezione 3.1.4, sono stabiliti dall'ECHA nell'ambito dell'interpretazione del compito conferitole dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti.

Tali obblighi della direttiva devono essere recepiti nel diritto nazionale degli Stati membri dell'UE, la cui applicazione è di competenza dei suddetti Stati membri. Spetta inoltre agli Stati membri fornire consulenza o raccomandazioni alle imprese e far rispettare l'obbligo di notifica SCIP conformemente al loro diritto nazionale. Pertanto, rientra nella responsabilità di ciascun singolo Stato membro dell'UE consentire (o meno) il "raggruppamento" secondo approcci di "raggruppamento" su vasta scala. Il più adatto è "l'approccio basato sull'articolo rappresentativo", descritto e illustrato nell'appendice 2. Tali approcci possono essere utilizzati dai soggetti obbligati in ogni singolo Stato membro dell'UE in casi eccezionali e giustificati, quali:

- per prodotti specifici estremamente complessi e personalizzati (ad esempio aerei, apparecchiature di laboratorio per la ricerca, talune attrezzature sanitarie e satelliti);
- per alcuni oggetti altamente complessi (ad esempio, alcuni dispositivi elettronici, veicoli a motore), solo temporaneamente, a rischio dell'impresa, in particolare se forniscono tali oggetti in diversi Stati membri, adattando progressivamente, per quanto possibile, i loro strumenti informatici di tracciabilità e i loro metodi di segnalazione allineandoli ai criteri di raggruppamento di oggetti complessi *quasi identici*.

Questi approcci, compreso "l'approccio basato sull'articolo rappresentativo" descritto nell'appendice 2, sollevano questioni relative alla conformità, in linea con una lettura rigorosa del testo giuridico e con la definizione di "articolo" ai sensi del REACH, nonché con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 33 del regolamento REACH e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti. Inoltre, incidono sulla fruibilità dei dati da parte del pubblico destinatario della banca dati SCIP, in particolare da parte dei gestori dei rifiuti e dei consumatori. Per queste ragioni, l'ECHA non raccomanda "l'approccio basato sull'articolo rappresentativo" o altri approcci di "raggruppamento" su vasta scala.

3.2 Quanti livelli di componenti e sottocomponenti di un oggetto complesso devono essere segnalati in una notifica SCIP ("struttura gerarchica")?

Nel seguito viene trattata la questione di quanti livelli di componenti e sottocomponenti di un oggetto complesso devono essere inclusi in una notifica SCIP al fine di consentire l'identificazione e la "collocazione" dell'articolo contenente una sostanza inclusa nell'elenco di

sostanze candidate ("struttura gerarchica").

Sulla base di considerazioni pratiche, si raccomanda vivamente di includere il numero di livelli che riflettono l'incorporazione degli articoli nei sottocomponenti, nonché l'incorporazione dei sottocomponenti e dei componenti in quell'oggetto complesso in ciascuna fase di assemblaggio. Ciò significa includere nelle notifiche SCIP i livelli necessari seguendo i componenti immessi sul mercato e incorporati in oggetti complessi in ciascuna fase di assemblaggio. Questo approccio è rappresentato nella figura 9, utilizzando l'esempio di una bicicletta (ipotetica) come illustrato nella figura 3. Tuttavia, questa raccomandazione non significa necessariamente che il soggetto obbligato non debba valutare caso per caso l'approccio migliore per includere il numero di livelli in una notifica SCIP in modo da consentire a qualsiasi utente della banca dati SCIP, soprattutto ai gestori dei rifiuti e ai consumatori, di identificare e "localizzare" l'articolo contenente una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate all'interno di un oggetto complesso.


Seguendo i componenti immessi sul mercato e incorporati in oggetti complessi in ciascuna fase di assemblaggio, è possibile includere nella banca dati SCIP le informazioni relative a ciascun componente utilizzando il nome (prescrizione "nome dell'articolo" nella tabella 2 della sezione 2.1.1) e la categoria dell'articolo – codice NC/TARIC e descrizione (prescrizione "categoria degli articoli" nella tabella 2 della sezione 2.1.1) – per ciascun componente assemblato in ogni fase particolare.

Si raccomanda a ciascun fornitore che segue ogni fase di assemblaggio di comunicare tali informazioni ai clienti e così via. Tali informazioni facilitano la preparazione e la presentazione delle notifiche SCIP da parte dei loro clienti.

L'ECHA ha sviluppato soluzioni tecniche (ossia la notifica SCIP semplificata (SSN) e la "referenziazione" in una notifica SCIP) che possono essere utilizzate su base volontaria per consentire ai fornitori di articoli (ad esempio distributori, "assemblatori") di fare riferimento a dati già trasmessi all'ECHA da altri soggetti obbligati.⁴⁶ Tali strumenti agevolano la presentazione delle notifiche SCIP all'ECHA, mantenendo nel contempo la coerenza delle informazioni da presentare, evitando la comunicazione multipla degli stessi dati e limitando in tal modo gli oneri amministrativi superflui per i soggetti obbligati. La "referenziazione" in una notifica SCIP consente a un assemblatore di fare riferimento, nella notifica SCIP del proprio oggetto complesso assemblato, a informazioni sui componenti dell'oggetto complesso (articoli in quanto tali o oggetti complessi) già presentate all'ECHA da un fornitore a monte o dallo stesso soggetto obbligato. Pertanto, può sostenere ampiamente questo approccio per la definizione della "struttura gerarchica" lungo tutta la catena di approvvigionamento.

⁴⁶ Ulteriori informazioni sulla notifica SCIP semplificata (SSN) e sulla "referenziazione" in una notifica SCIP sono disponibili sul sito web dell'ECHA ([pagina web SCIP](#)).

Figura 9. Rappresentazione dell'approccio raccomandato per stabilire la "struttura gerarchica" in una notifica SCIP (esempio della bicicletta mostrata in figura 3)



Appendice 1. Categorie di materiali nello SCIP

A1-1. Introduzione

La presente appendice fornisce un elenco di categorie di materiali da utilizzare per la trasmissione delle notifiche SCIP alla banca dati SCIP per la comunicazione dei materiali di cui un articolo è composto conformemente alla prescrizione relativa alla "categoria di materiali" di cui alla sezione 2.3.1, tabella 6, come indicato nel formato SCIP.

La revisione della direttiva quadro sui rifiuti [2008/98/CE](#) (DQR) attribuisce all'ECHA, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, il compito di istituire una banca dati degli articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate ([banca dati SCIP](#)) e di mettere tali informazioni a disposizione degli operatori del trattamento dei rifiuti e dei consumatori.

Il documento della Commissione "*Non-paper on the implementation of articles 9(1)(i) and 9(2) of the revised Waste Framework Directive 2008/98/EC*" [distribuito al CARACAL e al gruppo di esperti sui rifiuti nel giugno 2019, rif. Ares(2019)3936110] stabilisce che i fornitori di articoli soggetti all'obbligo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sugli rifiuti, in seguito denominati soggetti obbligati, sono tenuti a comunicare all'ECHA "le informazioni pertinenti all'identificazione dell'articolo" e, qualora "il nome, l'intervallo di concentrazione e la collocazione della SVHC" non siano sufficienti, "altre informazioni sull'uso sicuro dell'articolo, in particolare informazioni disponibili che sono rilevanti per garantire la corretta gestione dell'articolo come rifiuto".

Dalla definizione di articolo ai sensi del regolamento REACH [(articolo 3, paragrafo 3)], gli articoli possono essere differenziati tra loro in base alla funzione (e agli usi), alla composizione chimica e alla forma fisica (forma, superficie o disegno). Se gli articoli hanno la stessa funzione e le stesse applicazioni, oltre ad altre caratteristiche legate alla forma, le informazioni sul materiale di cui sono composti (informazioni parziali sulla composizione chimica) sono importanti, se non essenziali, per identificare un particolare articolo nella fase di scelta d'acquisto da parte dei produttori e degli assemblatori a valle, degli utilizzatori finali (professionali e industriali) e dei consumatori. Ad esempio, i piani dei tavoli da ufficio hanno la stessa funzione e le stesse applicazioni e possono differenziarsi esclusivamente per il materiale di cui sono composti (ad esempio, plastica in PVC, vetro borosilicato, legno) e per altre caratteristiche, quali le dimensioni. Quando diventano rifiuti, gli utenti finali e i consumatori separano o selezionano gli articoli in flussi di rifiuti in base al materiale e i rifiuti sono gestiti e trattati all'interno di tali flussi dai gestori dei rifiuti. L'identificazione del materiale di cui è costituito un articolo consente ai gestori dei rifiuti di individuare i flussi di rifiuti interessati in base al materiale mediante gli articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate. Pertanto, tali informazioni sono rilevanti per i gestori dei rifiuti, gli utilizzatori finali professionali e industriali e i consumatori.

Per la creazione della banca dati SCIP, le informazioni sul materiale di cui è composto l'articolo sono inserite come prescrizione obbligatoria (alternativa) (tabella 6 nella sezione 2.3.1), in quanto dovrebbero essere informazioni a disposizione dei soggetti obbligati e sono considerate necessarie per identificare e differenziare gli articoli e per garantire una corretta gestione degli articoli una volta diventati rifiuti. Questo tipo di informazioni fa generalmente parte dei requisiti tecnici e qualitativi previsti dalle norme per i prodotti. È a disposizione dei produttori di articoli dell'UE, in quanto sono loro a scegliere le materie prime per la produzione dei loro articoli. Dovrebbe essere disponibile anche per gli importatori di articoli dell'UE e per i fornitori di articoli a valle. Spesso queste informazioni sono già a disposizione degli attori della catena di approvvigionamento e dei consumatori nelle etichette e nei cataloghi.

Esistono normative specifiche sui prodotti e sui rifiuti che utilizzano categorie per i materiali (ad esempio materiali a contatto con gli alimenti, [elenco dei rifiuti](#) ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), ma non sono armonizzate. Nel contesto del regolamento REACH, il capitolo R.12: Descrizione degli usi della [Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica](#) include le

“categorie di articoli” (AC) basate sui materiali nell’elenco dei descrittori d’uso per descrivere gli usi delle sostanze chimiche.

La sezione successiva della presente appendice si concentra sulle categorie generali di materiali e sulle rispettive sottocategorie dell’elenco delle categorie di materiali da utilizzare per la trasmissione delle notifiche SCIP alla banca dati SCIP (prescrizione “categoria di materiali” di cui alla tabella 6 nella sezione 2.3.1). La sezione A1-2 si concentra sulle prescrizioni relative alla caratteristica o alle caratteristiche supplementari del materiale di cui alla stessa tabella 6 della sezione 2.3.1.

Le miscele in quanto tali sono escluse dal campo di applicazione della banca dati SCIP. Tuttavia, come spiegato nella sezione 2.3.1.3., una sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate può essere incorporata in uno o più articoli utilizzando una miscela che contiene tale sostanza in una fase successiva di lavorazione di tale articolo o quando si uniscono o assemblano due o più articoli in un oggetto complesso. In tali casi, i soggetti obbligati devono identificare la “categoria di miscele” dal sistema europeo di categorizzazione dei prodotti ([EuPCS](#)) che ha portato all’incorporazione della sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate nell’articolo o negli articoli segnalati. Ciò rappresenta la prescrizione obbligatoria alternativa alla “categoria di materiali” (tabella 6 nella sezione 2.3.1). Sul [sito web dei centri antiveleni](#) sono disponibili informazioni dettagliate sull’EuPCS, pertanto la prescrizione SCIP relativa alla “categoria di miscele” è esclusa dall’ambito di applicazione della presente appendice.

A1-2. Categorie generali di materiali e sottocategorie

Nella tabella A1-1 sottostante sono elencate 11 categorie generali di materiali. Le relative sottocategorie sono elencate in tabelle complementari negli “Elenchi delle categorie di materiali e caratteristiche supplementari dei materiali incluse nel formato SCIP” accessibili tramite il link fornito nella sezione A1-4. Sono stati concepiti per identificare gli articoli in base al tipo di materiale di cui sono costituiti (matrice) e per sostenere la corretta gestione degli articoli una volta diventati rifiuti. La corrispondenza tra queste categorie proposte e le AC contenute negli orientamenti R.12 dell’ECHA e i tipi di rifiuti contenuti nell’elenco dei rifiuti (decisione n. 2014/955/UE) sono anch’essi illustrati nella tabella 1.

Tabella A1-1. Categorie generali di materiali

Categoria	Corrispondenza con le AC negli Orientamenti R.12 dell’ECHA	Corrispondenza con i codici dell’Elenco dei rifiuti (ad esempio)
1. Ceramica	AC4	0802, 1012, 1701
2. Vetro	AC4	1011, 1501, 1601, 1702, 1912, 2001
3. Cuoio e pelli grezze	AC6	0401, 200111
4. Metalli	AC7	0201, 0603, 0604, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1101, 1102, 1201, 1501, 1601, 1603, 1608, 1611, 1704, 1910, 1912, 2001
5. Carta e cartone	AC8	0303, 1501, 1901, 1912, 2001
6. Plastica (e polimeri)	AC13	0201, 0702, 1201, 1501, 1601, 1702, 1912, 2001
7. Gomme ed elastomeri	AC10	0702, 1912
8. Pietra, gesso e cemento	AC4	0104, 1012, 1013, 1705, 1912, 2001
9. Fibre tessili e altre fibre	(AC5)	0402, 0702, 1501, 1912, 2001
10. Legno e sughero	AC11	0301, 0302, 0704, 1501, 1702, 1912, 2001
11. Altro:	AC0	

Nelle trasmissioni alla banca dati SCIP, le informazioni minime da comunicare relativamente ad

un materiale di un articolo sono a livello delle categorie generali di materiali elencate nella tabella di cui sopra e delle sottocategorie successive, vale a dire i livelli 1 e 2. Ulteriori specifiche del materiale in base alle sottocategorie del livello 3 sono fornite solo su base volontaria, se disponibili per il notificante.

Per quanto riguarda i materiali compositi, ulteriori informazioni sono fornite nel documento "Elenchi delle categorie di materiali e caratteristiche supplementari dei materiali inclusi nel formato SCIP", accessibile tramite il link fornito nella sezione A1-4.

A1-3. Caratteristiche supplementari dei materiali relative al materiale di cui è composto un articolo

Oltre all'identificazione della categoria/sottocategoria dei materiali di cui è composto un articolo, il soggetto obbligato può fornire informazioni supplementari denominate "caratteristiche supplementari dei materiali" di cui alla sezione 2.3.1, tabella 6. L'elenco di queste caratteristiche supplementari dei materiali incluse nel formato SCIP è accessibile tramite il link fornito nella sezione A1-4.

A1-4. Elenchi delle categorie di materiali e delle caratteristiche supplementari dei materiali inclusi nel formato SCIP

Gli elenchi delle categorie di materiali e delle caratteristiche supplementari dei materiali inclusi nel formato SCIP nonché gli esempi sono disponibili all'indirizzo:

https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/material_categories_for_the_scip_databases_it.pdf/25b4fb34-f74e-7bf7-4ec4-e154d95f9e22?t=1672754397223.

Appendice 2. Approccio basato sull'articolo rappresentativo per il "raggruppamento" di oggetti estremamente complessi

La flessibilità del formato SCIP, che è stato sviluppato per poter contenere le comunicazioni da parte di un'ampia gamma di settori industriali, consente di applicare approcci di "raggruppamento" su vasta scala, che in teoria potrebbero ridurre in modo più drastico i volumi delle notifiche. Tra questi possibili approcci di "raggruppamento" su vasta scala, l'ECHA ha ritenuto che "l'approccio basato sull'articolo rappresentativo" sia il più adatto. Tuttavia, non è raccomandato dall'ECHA (cfr. sezione 3.1.5).

Approccio basato sull'articolo rappresentativo

In questo approccio, gli articoli in oggetti complessi contenenti sostanze diverse incluse nell'elenco di sostanze candidate nella loro composizione sono riportati nella notifica SCIP con un'identificazione generica per tali oggetti complessi. I componenti e i sottocomponenti sono riportati in una notifica SCIP con un nome unico e un identificatore primario. Ad esempio, un assemblatore incorpora delle batterie in un particolare dispositivo elettronico; se un sottoinsieme di tali batterie di un fornitore contiene la sostanza 1 inclusa nell'elenco di sostanze candidate e un altro sottoinsieme di tali batterie di un altro fornitore contiene la sostanza 2 inclusa nell'elenco di sostanze candidate, l'assemblatore potrebbe riportare nella notifica SCIP i due sottoinsiemi di batterie con un'unica identificazione della batteria (un nome e un identificatore primario e quindi una notifica), indipendentemente dal fatto che la batteria specifica utilizzata appartenga a un sottoinsieme o a un altro, come indicato di seguito:

- Dispositivo elettronico EDZ (identificatore primario 110)
 - Batteria BAT-H (identificatore primario BAT-H020)
 - Batteria BATZ1 (identificatore primario BAT001)
 - Sostanza 1 inclusa nell'elenco di sostanze candidate
 - Batteria BATW2 (identificatore primario BAT002)
 - Sostanza 2 inclusa nell'elenco di sostanze candidate

In ciascun caso, oltre alla notifica da parte dell'assemblatore del dispositivo elettronico, anche i produttori delle batterie nell'esempio di cui sopra dovranno comunque effettuare due notifiche per i diversi tipi di batterie, vale a dire per ciascuna batteria che forniscono all'assemblatore del dispositivo elettronico.

Vantaggi e svantaggi di questo approccio:

- Riduce drasticamente il numero di notifiche che devono essere effettuate dal settore. [ad esempio, riguardo allo "smartphone 100" nell'esempio 3 della sezione 3.1.3, l'impresa dovrebbe presentare una sola notifica per "smartphone 100" rispetto ad una per ciascuna possibile combinazione di diversi componenti contenenti SVHC (una per "smartphone 100-1", una per "smartphone 100-2", una per "smartphone 100-3").
- Questo approccio impone al settore di creare un ipotetico oggetto complesso [nell'esempio di cui sopra: "Batteria BAT-H (identificatore primario BAT-H020)"]. Le informazioni relative alle possibili combinazioni di componenti o sottocomponenti, ad esempio provenienti da più fornitori o da più fonti, sono collegate a questo oggetto complesso ipotetico ("progenitore") come componenti (nell'esempio precedente: BATZ1 e BATW2 con diverse sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate provenienti da fornitori diversi sono collegate come componenti della batteria BAT-H). Pertanto, rispetto ad altri approcci su più vasta scala, questo approccio potrebbe fungere da incentivo per adattare i dati e migliorarne la qualità relativamente ai componenti e ai sottocomponenti di oggetti complessi. Potrebbe presentare un rischio minore di contenere dati privi di significato per gli utenti della banca dati, in particolare per quanto riguarda l'identificazione di componenti, sottocomponenti e articoli in essa contenuti.

- Rispetto ad altri approcci di "raggruppamento" su vasta scala, questo approccio consente la "referenziazione"⁴⁶, come opzione per fare riferimento a dati già trasmessi al database SCIP dai fornitori a monte (nell'esempio precedente: i fornitori di batterie BATZ1 e BATW2).
- Tuttavia, è chiaro che questa soluzione comporta anche rischi che possono addirittura compromettere gli obiettivi della banca dati: ad esempio, i gestori dei rifiuti e i consumatori sapranno solo che un articolo o un prodotto "potrebbe contenere" una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate, ma non avranno la certezza al 100 % che il modello nelle loro mani contenga o meno una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate. Per i gestori dei rifiuti di diversi settori questo livello di informazioni può essere sufficiente, ma probabilmente non per gli addetti allo smontaggio e i gestori dei rifiuti che si occupano della preparazione per il riutilizzo, che avrebbero bisogno di informazioni su articoli specifici, non ipotetici articoli "rappresentativi". Può inoltre indebolire l'obiettivo di cambiamento del legislatore di esercitare pressioni sulle catene di approvvigionamento affinché sostituiscano o traccino in maniera più scrupolosa la presenza di sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate negli articoli, all'insegna della sicurezza intrinseca dalla fase di progettazione, anche quando si adotta una diversificazione dell'approvvigionamento.
- Inoltre, è discutibile se tale soluzione sia ancora in linea con il testo giuridico che impone la comunicazione a livello di "articolo", che richiederebbe informazioni più precise su quale articolo o articoli contenenti una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate sono inclusi nell'oggetto complesso notificato.

AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE
CASELLA POSTALE 400, 00121 HELSINKI, FINLANDIA
ECHA.EUROPA.EU